



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)
dal Ministro della giustizia (NORDIO)
e dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2026

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	41
Disegno di legge	»	81
Testo del decreto-legge	»	82

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, come di seguito si illustra.

Il **CAPO I**, composto di **9 articoli**, reca “Disposizioni urgenti in materia di giustizia” e contiene misure indifferibili e urgenti volte ad assicurare, nel loro insieme, la piena funzionalità del sistema giustizia sotto il profilo dell’organizzazione degli uffici giudiziari e ministeriali, della tenuta degli organici e delle risorse, dell’adeguamento dei meccanismi di selezione e accesso alle professioni legali, nonché della continuità dei servizi digitali e delle infrastrutture strumentali all’esercizio della giurisdizione.

L’urgente necessità del provvedere discende dalla concomitante e ravvicinata scadenza, nell’arco dei prossimi mesi, di una pluralità di termini — normativi, ordinamentali, contrattuali e procedurali — la cui inutile decorrenza determinerebbe, per ciascuno dei settori interessati, la paralisi o il grave pregiudizio di funzioni essenziali del servizio giustizia. Si tratta di una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente differenziati per materia, ma tutti indirizzati all’unico scopo di preservare la capacità operativa del sistema giudiziario e di garantire l’attuazione delle riforme strutturali in corso, ivi comprese quelle connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il Capo I si articola lungo cinque direttrici funzionalmente convergenti:

a) Adeguamento dei meccanismi di accesso alla professione forense (art. 1). L’imminente indizione della sessione dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato per l’anno 2026 impone di definire con urgenza il nuovo regime di svolgimento delle prove, in un contesto in cui la disciplina vigente risulta inadeguata rispetto all’evoluzione del sistema della giustizia e delle competenze professionali richieste. L’attesa del procedimento legislativo ordinario non consentirebbe l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tempo utile per la sessione in questione, con il risultato di costringere lo svolgimento dell’esame secondo un modello selettivo che lo stesso legislatore ha ritenuto superato.

b) Adeguamento dell’ordinamento interno ad obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedura di infrazione (art. 2). La urgente necessità di modificare la disciplina riguardante i rapporti del giudizio cautelare e del giudizio di merito, nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale e del diritto di autore, discende dalla recente pronuncia della CGUE resa nella C-132/25. Nello specifico contesto, poi, è particolarmente urgente provvedere in relazione ai procedimenti cautelari definiti o ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplinando i casi in cui verrà presentata istanza di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare di natura anticipatoria per la mancata instaurazione del giudizio di merito. Altresì presenta carattere di assoluta urgenza provvedere in merito alla soluzione della procedura di infrazione n. 2021/4037 per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali, mediante semplificazione delle

procedure di liquidazione di tali servizi e previsione del pagamento di un indennizzo aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, a compensazione dell'eventuale ritardo.

c) Funzionalità degli uffici giudiziari e ministeriali, tenuta degli organici e continuità delle riforme ordinamentali (artt. 3, 4, 5 e 6). Molteplici termini incombenti e criticità organizzative rendono indifferibile l'intervento: l'entrata in vigore, a breve, della riforma del GIP collegiale (legge n. 114/2024), in assenza delle condizioni organizzative e di organico indispensabili per la sua efficace operatività; la prossima scadenza del termine per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in assenza dei presupposti materiali e organizzativi per l'avvio del nuovo ufficio; la proroga del termine massimo di permanenza decennale per un numero di magistrati giudicanti da disciplinare in maniera tale da non comportare lo svuotamento improvviso di intere sezioni, con grave pregiudizio per la continuità della giurisdizione; insufficiente raccordo tra il presidente del tribunale e il dirigente amministrativo relativamente alla distribuzione delle risorse umane tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace; necessità di non pregiudicare la funzionalità degli uffici del giudice di pace attraverso la proroga della entrata in vigore della disciplina che ne aumenta la competenza; l'esigenza di meglio strutturare l'ufficio per il processo in vista della imminente stabilizzazione degli addetti assunti a tempo determinato in costanza di PNRR, estendendone l'operatività anche ai tribunali per i minorenni.

d) Tutela delle posizioni creditorie e semplificazione di procedimenti amministrativi (artt. 7 e 9). L'8 agosto 2026 opera, nella disciplina vigente, il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione ai fini del pagamento dell'equo indennizzo da parte dei creditori di somme liquidate nell'anno 2022, i quali — a seguito della migrazione nel sistema centralizzato "PintoPaga" — si trovano in condizione identica a quella dei creditori delle annualità precedenti, cui il legislatore ha già accordato il termine del 30 ottobre 2026; il mancato allineamento determinerebbe la perdita del diritto al pagamento per una platea di creditori in buona fede. In relazione all'azione di responsabilità professionale nei confronti dei notai, la disciplina risponde all'esigenza non più prorogabile di contemperare i diritti dell'utenza con la migliore assicurabilità e sostenibilità economica dell'esercizio della professione, rafforzando la certezza dei rapporti.

e) Continuità dei servizi digitali e delle infrastrutture strumentali (artt. 3, comma 2, e 8). L'imminente scadenza dei contratti di connettività e dei servizi infrastrutturali in essere, unitamente alla necessità di completare la migrazione delle sale server dell'amministrazione della giustizia secondo il cronoprogramma del PNRR, impone un intervento immediato per evitare l'interruzione di servizi essenziali per il funzionamento degli uffici giudiziari e per assicurare l'innalzamento dei livelli di sicurezza informatica.

L'insieme degli interventi è assistito da un nesso funzionale unitario: ciascuna misura risponde all'esigenza, comune e indifferibile, di garantire che il sistema giustizia — nei suoi profili ordinamentali (anche sovranazionali) organizzativi, infrastrutturali e professionali — non subisca soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio e nell'attuazione delle riforme in corso, in un momento in cui la convergenza ravvicinata di scadenze normative, procedimentali e contrattuali rende impossibile l'attesa dei tempi dell'*iter* legislativo ordinario.

L'**articolo 1** detta una nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, in luogo di quella oggi prevista dagli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali, conseguentemente, si dispone l'abrogazione (comma 16). L'intervento si rende necessario e urgente (in vista della sessione autunnale degli esami 2026) al fine di adeguare le

modalità di selezione dei candidati al mutato quadro delle competenze e delle conoscenze richieste per l'esercizio della professione forense, anche in ragione dell'evoluzione del sistema della giustizia, del crescente rilievo dei profili interdisciplinari e della digitalizzazione delle attività professionali, così garantendo, di riflesso, una più qualificata tutela dei diritti dei cittadini.

Il comma 1 stabilisce che l'esame si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale, in linea con un modello selettivo unitario e con la riduzione dei tempi complessivi della procedura concorsuale.

Il comma 2 regola le prove scritte, che si svolgono in presenza, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. È espressamente vietato l'uso di testi o scritti, anche informatici, e di strumenti elettronici o di telecomunicazione, con previsione di esclusione immediata dei candidati che ne fanno uso o che ricevano scritti o appunti dall'esterno senza darne immediata denuncia alla commissione. Le prove hanno ad oggetto la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, entrambi su questioni e casi pratici relativi a una materia scelta dal candidato fra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Il comma 3 regola la prova orale, che si svolge nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio articolato sulla soluzione di un caso pratico in una materia scelta dal candidato, sulla risposta a tre quesiti - in materia di diritto processuale, di diritto sostanziale e di altra materia a scelta tra quelle indicate - e su un ulteriore quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. La struttura della prova orale è funzionale a valorizzare la capacità del candidato di applicare le conoscenze giuridiche alla risoluzione di problemi concreti.

Il comma 4 detta i criteri generali per la valutazione delle prove, sia scritta che orale, che debbono contemplare, tra gli altri, la chiarezza, logicità e il rigore metodologico nell'esposizione nonché la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

Il comma 5 disciplina i punteggi a disposizione dei componenti della commissione d'esame, le soglie di ammissione alla prova orale e quelle di idoneità complessiva.

I commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano la nomina e la composizione della commissione di esame e delle sottocommissioni costituite presso ciascuna corte d'appello, con l'indicazione del numero dei componenti, dei requisiti soggettivi dei componenti - designati tra avvocati cassazionisti, magistrati (di regola in pensione) e professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche (anche in pensione) - e con la previsione di incompatibilità funzionali, sia preventive che successive, volte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei valutatori.

Il comma 10 regola la designazione del personale di segreteria, attribuendone l'individuazione al presidente della Corte d'appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione, su indicazione, ove necessario, dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Il comma 11 affida al Ministro della giustizia, mediante sorteggio, la determinazione degli abbinamenti tra candidati e sedi di corte d'appello competenti per la correzione degli elaborati scritti. La disposizione prevede inoltre la nomina di ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove e l'accesso degli stessi agli atti delle commissioni.

Il comma 12 rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia - che indice la sessione d'esame - la disciplina di dettaglio delle modalità di svolgimento delle prove, dell'utilizzo di strumenti compensativi e di prolungamento dei tempi a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

Il comma 13 detta una disciplina in materia di certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 2012, in deroga all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 9

febbraio 2018, n. 17, e sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo decreto. È previsto che le verifiche intermedie non siano svolte e che l'accesso alla verifica finale sia consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione, mentre la verifica finale consiste in una prova scritta sugli argomenti del corso, effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione.

Il comma 14 chiarisce che, dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con esito positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, certificato che conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Il comma 15 regola la decorrenza, prevedendo che le nuove disposizioni si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 16 prevede l'abrogazione degli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il comma 17 assicura l'invarianza finanziaria dell'intervento, demandando l'attuazione delle disposizioni alle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata in via amministrativa.

Il comma 18 pone a carico dei candidati, nella misura forfetaria di euro 62 (l'aumento da euro 50 per il già previsto adeguamento ISTAT) le spese per la sessione d'esame, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, con rinvio ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità di versamento, mentre si prevede che l'importo di cui si è detto sia aggiornato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'**articolo 2** interviene con disposizioni urgenti che consentono di rendere l'ordinamento coerente con obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea in materia di diritto industriale e diritto d'autore, nonché di pagamento di prestazioni correlate al noleggio di apparecchi per le intercettazioni telefoniche.

In particolare, Il comma 1 si occupa della modifica dell'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), in conseguenza della necessità di conformare la disciplina riguardante i rapporti del giudizio cautelare e del giudizio di merito, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25, a seguito di domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte di Cassazione.

Premesso che le misure in esame rientrano nell'ambito dei procedimenti cautelari, in quanto definite tali dalla stessa legislazione nazionale che li disciplina, e considerato che la loro natura cautelare è avvalorata dalla facoltà, a favore di ciascuna parte, di iniziare il procedimento di merito (come previsto dall'art. 669-*octies*, comma 6, c.p.c.), la disposizione contenuta nel suddetto comma 4, va sostituita al fine di renderla conforme ai principi della direttiva europea 2004/48/CE come interpretati dalla sopra citata decisione della Corte di giustizia.

In tale ottica la disposizione viene modificata per rendere applicabile la regola dell'inefficacia dei provvedimenti cautelari in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o in caso di sua estinzione se introdotto. A tal fine è inserita una deroga alla generale definitività dei provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e degli altri provvedimenti cautelari aventi natura anticipatoria. Ne consegue che quando detti provvedimenti sono adottati nell'ambito di procedimenti che attengono

alla protezione dei diritti di proprietà industriale, per essi varranno le regole dettate dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 132 CPI, in deroga a quanto stabilito dal citato sesto comma dell'articolo 669-*octies* c.p.c.

In conformità al principio indicato dalla CGUE – la quale ha chiarito che la normativa della direttiva in esame non obbliga gli Stati membri a prevedere la cessazione automatica degli effetti delle misure provvisorie di cui trattasi a causa della scadenza del termine imposto all'attore per promuovere l'azione di merito, essendo necessaria l'iniziativa della parte destinataria delle misure – è stato previsto che i provvedimenti in esame mantengono la propria efficacia se la parte destinataria delle misure cautelari non presenta istanza per la loro revoca o per la loro dichiarazione di inefficacia entro un termine, espressamente qualificato come perentorio, decorrente dalla scadenza termine fissato dalla normativa entro il quale iniziare l'azione di merito ovvero dall'estinzione del procedimento di merito.

Ciò anche al fine di garantire la certezza e stabilità dei diritti accertati al fine di un regolare svolgimento del mercato nel settore del diritto industriale e del diritto di autore.

In proposito, va evidenziato che la pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 ha dichiarato:

«L'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che:

esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.»

Preme ricordare al riguardo, tra i passaggi motivazionali della CGUE, quelli in cui è evidenziato che:

“la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 di tale articolo, copre un ampio spettro di misure provvisorie e non esclude provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.”;

“l'obiettivo perseguito dall'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, come risulta altresì dal considerando 22 di quest'ultima, è quello di garantire che i provvedimenti provvisori di cui trattasi non rimangano indefinitamente in vigore senza che si statuisca nel merito. Tale articolo 9, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 3 di detta direttiva, mira, pertanto, a prevenire gli usi sproporzionati o abusivi delle misure provvisorie e ad evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo, garantendo al convenuto la possibilità di chiederne la revoca qualora l'attore non promuova un'azione di merito.”;

“L'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, che non prevede alcuna eccezione alla regola da esso enunciata, costituisce quindi una delle garanzie, a favore del convenuto, che il legislatore dell'Unione ha ritenuto necessarie per controbilanciare le misure provvisorie celeri ed efficaci da lui stesso previste e che abbiano pregiudicato gli interessi del convenuto...”;

“l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 non obbliga gli Stati membri a prevedere la cessazione automatica degli effetti delle misure provvisorie di cui trattasi a causa della scadenza del termine imposto all'attore per promuovere l'azione di merito, dato che tale disposizione indica espressamente che a tal fine è necessaria una domanda del convenuto (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2001, Schieving-Nijstad e a., C-89/99, EU:C:2001:438, punto 60).”;

“il principio di economia dei giudizi, invocato dal giudice del rinvio, non può prevalere sulle disposizioni espresse del diritto derivato dell’Unione, che impongono l’istituzione di garanzie che consentano di salvaguardare i diritti della difesa, quali enunciati agli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48, letti alla luce dell’articolo 50 dell’accordo TRIPS nonché degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.”;

“Ebbene, spetta al giudice nazionale stabilire se i provvedimenti anticipatori adottati nell’ambito del procedimento principale costituiscano misure provvisorie ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48.”

“Si può tuttavia rilevare, da un lato, che è pacifico che tanto l’attore quanto il convenuto hanno il diritto di promuovere un giudizio di merito, cosicché tali provvedimenti anticipatori non sembrano essere concepiti dal legislatore come giuridicamente definitivi, avendoli qualificati esso stesso come provvedimenti cautelari (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 1998, *Hermès*, C 53/96, EU:C:1998:292, punto 38). Dall’altro lato, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che «l’eventuale volontà delle parti di accettare la decisione emessa in esito al procedimento sommario come una soluzione “definitiva” della loro controversia non può modificare la natura giuridica di un provvedimento qualificato come “provvisorio” ai sensi dell’art. 50 dell’accordo TRIPS»”.

Tornando alla norma in esame, il suo comma 2 si occupa dell’analogia disciplinata contenuta nella legge sul diritto d’autore. Quanto sin qui esposto, infatti, va considerato anche rispetto al contenuto precettivo di cui all’articolo 162-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (cd. Legge Autore), che è corrispondente a quello di cui all’articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n.30 del 2005, tenuto conto del fatto che la materia del diritto di autore è ricompresa nella direttiva 2004/48/CE.

Poiché i commi 1 e 2 prevedono norme processuali immediatamente precettive e rette dal principio del *tempus regit actum*, si ritiene non necessario regolarne l’entrata in vigore ma è necessario dettare la disposizione transitoria contenuta nel successivo comma 3, al fine di non creare problemi applicativi.

Va sul punto considerato che le parti ricorrenti, in favore delle quali è stata emessa ordinanza cautelare relativa a misure idonee ad anticipare gli effetti dell’eventuale futura sentenza di merito, hanno fatto legittimo affidamento sulla normativa vigente - articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e articolo 162-*bis* comma 4 della legge n.633 del 1941- che consentiva di non introdurre il relativo procedimento di merito. Poiché si ritiene che tale affidamento, consolidato circa la legittimità della normativa in essere, sia meritevole di tutela, ai fini di realizzare un giusto contemperamento degli interessi contrapposti, è necessario, per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, prevedere che, nei casi in cui verrà presentata istanza di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare di natura anticipatoria per la mancata instaurazione del giudizio di merito, il giudice rimetta in termini la parte beneficiaria della misura al fine di consentirle l’eventuale avvio dell’azione di merito. Per la proposizione del ricorso in esame è stato ritenuto necessario indicare un termine perentorio, che si è reputato congruo fissare in sessanta giorni, al fine di garantire la stabilità dei diritti accertati nella prospettiva di un regolare svolgimento del mercato nel settore del diritto industriale e del diritto di autore. La decisione è adottata previa instaurazione del contraddittorio e il termine per il giudizio di merito resta quello ordinario di decadenza legislativamente previsto. Sempre al fine di mantenere la stabilità dei provvedimenti anteriormente emessi, la disposizione chiarisce che la mera presentazione del ricorso per la revoca o l’inefficacia non fa venir meno l’efficacia dell’originario provvedimento cautelare.

I commi successivi, invece, trattano della materia dei ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni pende la procedura di infrazione n. 2021/4037 (“Ritardi nei pagamenti per i servizi di intercettazione nelle indagini penali”) per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Al fine di ridurre i tempi di pagamento dei crediti liquidi ed esigibili - che, nel caso di specie, sorgono esclusivamente a seguito della definitiva esecutività del decreto di liquidazione emesso dal pubblico ministero a norma dell’articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - si è ritenuto, con il comma 4 della disposizione in analisi, di apportare modifiche al citato articolo 168-*bis* prevedendo una scansione procedimentale più celere e meglio definita rispetto a quella vigente.

Con l’intervento normativo si intende, in primo luogo, rendere più agevole e celere il pagamento delle prestazioni sia obbligatorie che funzionali; in particolare, si semplificano le procedure di liquidazione di tali servizi e si regola uniformemente il pagamento delle relative prestazioni.

In quest’ottica, con il nuovo comma 01 è stato previsto che l’avente diritto, terminate le operazioni di intercettazione, richieda al pubblico ministero il pagamento delle prestazioni.

Fermo restando che i crediti da intercettazioni non hanno natura commerciale e non sono soggetti all’applicazione della direttiva 2011/7/UE, in quanto non sono maturati nell’ambito di transazioni commerciali, con il comma 1-*bis* è stato assegnato al pubblico ministero il termine di trenta giorni per emettere il decreto di liquidazione, così da uniformare i tempi di pagamento a quelli ordinariamente previsti per le transazioni commerciali.

Inoltre, attraverso la sostituzione del comma 2 si è innovata la disciplina attualmente vigente prevedendo che, nel corso delle indagini preliminari, il decreto di liquidazione sia sempre titolo provvisoriamente esecutivo, in tal modo generalizzando la regola eccezionale, così da consentire al beneficiario di emettere immediatamente la fattura.

È stato poi inserito il nuovo comma 3.01 al fine di prevedere che il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell’esecutività del decreto del pubblico ministero e di assegnare il termine di trenta giorni dalla ricezione della fattura per l’esecuzione del pagamento, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il comma 3.02 prevede inoltre, nel caso in cui il pagamento sia eseguito successivamente al termine di trenta giorni dalla ricezione della fattura, la corresponsione di un indennizzo aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, a compensazione del ritardo. L’indennizzo è calcolato per scaglioni commisurati al ritardo stesso. La previsione degli interessi al tasso legale di mora e il riconoscimento, in automatico, di un indennizzo parametrato al ritardo nel pagamento è funzionale a munire la disciplina dei pagamenti delle operazioni di intercettazione di un sistema peculiare compatibile con la natura dell’incarico conferito, proveniente dall’autorità giudiziaria.

La previsione di un indennizzo pone l’operatore in una posizione di favore, che lo esonera dalla prova sul maggior danno prevista dall’articolo 1224, secondo comma, c.c. in caso di obbligazioni pecuniarie.

Il sistema, così, assicura un’idonea compensazione in favore dei singoli operatori per il ritardo patito, collocando il creditore in una posizione senz’altro garantita anche rispetto agli ordinari strumenti di tutela.

Da ultimo, con il comma 3-*ter*, si intende completare la disciplina per renderla pienamente ed efficacemente attuabile, anche nel senso di rendere disponibili eventuali, ulteriori garanzie di tutela

offerte dal diritto dell'Unione, prevedendo che si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”.

Il comma 5 del presente articolo prevede una specifica autorizzazione di spesa a copertura degli oneri derivanti dagli indennizzi agli operatori dei servizi di intercettazione nei casi di ritardo dei pagamenti da parte dell'amministrazione giudiziaria.

L'**articolo 3** interviene con proroghe in materia di disciplina del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia.

Il comma 1 differisce al 28 febbraio 2027 il termine di entrata in vigore della disciplina delle funzioni collegiali del giudice per le indagini preliminari recata dalla legge n. 114 del 2024, in luogo del termine attualmente fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. La proroga si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle indispensabili attività organizzative e di copertura degli organici, anche in considerazione delle ricadute della riforma sulle dotazioni di personale dei tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2027 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2026 dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo al regime transitorio per le sale server dell'amministrazione della giustizia. La proroga si rende necessaria e indifferibile per consentire il completamento delle attività di migrazione e consolidamento delle infrastrutture digitali, in piena coerenza con il quadro programmatico delineato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di digitalizzazione e con gli interventi di potenziamento previsti dall'articolo 8 del presente decreto.

Il comma 3 interviene sull'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sostituendo le parole «quattro anni» con le parole «cinque anni», al fine di differire ulteriormente di un anno la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il differimento si rende necessario e urgente in ragione della convergenza di una serie di condizioni ostative all'avvio del nuovo ufficio giudiziario nel termine attualmente fissato, la cui portata è tale da rendere impossibile l'attesa dei tempi dell'iter legislativo ordinario, stante l'imminente scadenza del termine vigente. In primo luogo, la definizione delle piante organiche del personale di magistratura dei nuovi TPMF — adottata con decreto ministeriale, sentito il CSM — ha evidenziato un divario significativo tra il fabbisogno effettivo e le risorse disponibili nell'ambito delle dotazioni esistenti. Lo studio ministeriale ha stimato un fabbisogno aggiuntivo di 292 magistrati, 2.130 unità di personale amministrativo e 47 dirigenti, a fronte di un vincolo legislativo di invarianza finanziaria che impone di operare esclusivamente nell'ambito degli organici in essere. Il CSM, nel parere reso sullo schema di decreto, ha ritenuto insufficiente la determinazione delle piante organiche proposta dal Ministero, rilevando che il trasferimento di magistrati dai tribunali ordinari e dalle corti d'appello ai nuovi TPMF — nell'ordine medio del 7 per cento per i tribunali e del 3 per cento per le corti d'appello — avrebbe un impatto rilevante sulla capacità operativa degli uffici cedenti, con il concreto

rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di riduzione dell'arretrato civile e del *disposition time* penale, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2026.

In secondo luogo, il CSM, con delibera dell'8 maggio 2024, ha esonerato i tribunali per i minorenni dall'avviare la procedura di elaborazione delle nuove tabelle organizzative, in attesa della definizione del quadro normativo, e nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029 ha dato atto della precarietà organizzativa derivante dall'incertezza sull'istituendo tribunale, specificando che una circolare ad hoc per il TPFM sarà elaborata solo dopo la sua effettiva istituzione. Non risulta pertanto avviata, né sarebbe materialmente avviabile nei tempi residui, la procedura tabellare necessaria per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni distrettuali e circondariali dei nuovi uffici, procedura che richiede la proposta del presidente del TPFM, il parere del consiglio giudiziario e l'approvazione del CSM.

L'**articolo 4** accoglie le proposte formulate in sede di comitato paritetico con il Consiglio superiore della magistratura e introduce, con duplice intervento, una disciplina di transizione e una serie di modifiche strutturali al regime della cd. decennialità, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in cui le ragioni di straordinaria necessità e urgenza vanno individuate nello scopo di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari ed evitare che il rispetto rigido del termine massimo di permanenza determini lo svuotamento improvviso di intere sezioni con conseguente perdita dell'esperienza acquisita.

Il comma 1 prevede, in via transitoria e fermo restando quanto già disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, una proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, qualora detto termine scada in data antecedente, al fine di assicurare il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione.

Il **comma 2** modifica, in via strutturale, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006. La novella al comma 1 introduce un meccanismo di differimento delle assegnazioni eccedenti il limite di un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro: quando, per effetto del superamento del termine massimo di permanenza, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma *2-bis* risulta superiore al predetto limite, le assegnazioni eccedenti possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.

La novella al comma *2-bis*, secondo periodo, riduce da sei a tre mesi il termine entro il quale i magistrati interessati dalla scadenza del termine di permanenza devono presentare domanda di trasferimento, allineando la disciplina alle tempistiche reali delle procedure di pubblicazione dei posti vacanti.

L'**articolo 5** interviene, con plurime modificazioni del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sulla disciplina della magistratura onoraria e sull'organizzazione degli uffici del giudice di pace, al fine di dettare disposizioni essenziali e indifferibili volte a garantirne la funzionalità di questi uffici anche in situazioni di scopertura, di neutralizzare effetti distorsivi della disciplina in materia di durata dell'incarico e di consentire un più ordinato completamento del riordino della magistratura onoraria.

La **lettera a)** del comma 1 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, attribuendo espressamente al presidente del tribunale, oltre ai poteri di vigilanza già previsti, anche il potere di adottare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio del

giudice di pace. È inoltre inserito un nuovo comma *1-bis*, che attribuisce al presidente del tribunale - sentito il dirigente amministrativo - il potere di disporre l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario, al fine di assicurare il buon andamento e la funzionalità dell'ufficio e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche. La modifica consente di affrontare con tempestività situazioni di scopertura o di assenza improvvisa, mediante un provvedimento rapido adottato dal capo dell'ufficio più prossimo a quello in difficoltà.

La lettera b) interviene sull'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, differendo ulteriormente il termine di efficacia delle disposizioni che attribuiscono al giudice di pace le competenze ampliate in materia civile di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Il differimento si rende improrogabile in ragione dello stato critico delle coperture organiche della magistratura onoraria e della perdurante assenza delle determinazioni ministeriali necessarie all'effettiva operatività del nuovo assetto.

La dotazione organica della magistratura onoraria è fissata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in 6.000 unità complessive, senza distinzione tra giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari. Ad oggi, tuttavia, non si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche separate per le due qualifiche, né alla definizione delle piante organiche dei singoli uffici. L'assenza di queste determinazioni impedisce, tra l'altro, la piena applicazione della legge 15 aprile 2025, n. 51, che condiziona istituti fondamentali — quali il trasferimento dei magistrati onorari in funzione di giudice di pace — alla sussistenza di parametri di scopertura calcolati sull'organico dell'ufficio di provenienza (soglia del 60 per cento), parametri ad oggi inapplicabili in assenza della pianta organica di riferimento.

Il ritmo delle procedure concorsuali non consente di colmare le scoperture in tempi compatibili con l'entrata in vigore delle competenze ampliate. Infatti, l'entrata in vigore delle nuove competenze in materia civile — che attribuirebbe al giudice di pace le controversie su beni mobili fino a 30.000 euro e il risarcimento del danno da sinistri stradali fino a 50.000 euro, con un notevole trasferimento di contenzioso dai tribunali ordinari — in assenza delle condizioni di organico sopra descritte, produrrebbe un duplice effetto pregiudizievole: da un lato, l'impossibilità materiale per gli uffici del giudice di pace di gestire i nuovi flussi di sopravvenienze, con tempi di definizione incompatibili con il diritto alla ragionevole durata del processo; dall'altro, il mancato alleggerimento effettivo dei tribunali ordinari — obiettivo primario della riforma — poiché il contenzioso trasferito nominalmente continuerebbe ad essere trattato con le stesse risorse, distribuite su uffici strutturalmente inadeguati.

L'urgenza dell'intervento è dunque determinata dalla prossimità del termine di efficacia delle disposizioni sulle nuove competenze la cui inutile decorrenza, in assenza delle condizioni strutturali necessarie, arrecherebbe un pregiudizio grave e difficilmente reversibile sia alla funzionalità degli uffici del giudice di pace sia, indirettamente, agli obiettivi di riduzione dell'arretrato civile nei tribunali ordinari.

L'**articolo 6** interviene sul decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in materia di ufficio per il processo, sia al fine di consentire un ampliamento del ruolo degli addetti all'ufficio per il processo (AUPP) negli uffici giudiziari, estendendo l'ufficio per il processo anche presso il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza, sia effettuando il necessario aggiornamento della disciplina, armonizzandola con la stabilizzazione del personale in servizio, in corso di svolgimento e prevedendo che il personale stabilizzato dell'ufficio per il processo sia

impiegato, in via ordinaria, salvo i casi di urgente e comprovata necessità, nelle attività di supporto al magistrato. Ciò al fine di valorizzare le competenze e l'esperienza acquisita dagli addetti assunti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilizzati in virtù del disposto dell'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge. La previsione dell'urgente e comprovata necessità consente, da un lato, l'utilizzo del medesimo personale anche negli ulteriori compiti di supporto all'ufficio, al contempo riservando tale utilizzo ai casi in cui sia effettivamente necessario.

L'**articolo 7** interviene sull'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante disciplina dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (cd. legge Pinto), al fine di posticipare al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 da parte dei creditori di somme liquidate nel corso dell'anno 2022, evitando che l'8 agosto 2026 operi la decadenza prevista dal comma 12-*ter* nella sua attuale formulazione.

La "legge Pinto" è stata oggetto di rilevanti modifiche ad opera del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148. Con tale intervento sono stati introdotti, tra l'altro, i commi 12-*bis* e 12-*ter* dell'articolo 5-*sexies*, che delineano una disciplina transitoria differenziata in funzione del periodo di deposito dei decreti di liquidazione, prescrivendo a pena di decadenza la presentazione della dichiarazione per ottenere il pagamento dell'equo indennizzo secondo le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*.

La disciplina vigente necessita di un correttivo per i decreti di liquidazione relativi all'anno 2022. Nell'anno 2022, il Ministero della giustizia gestiva direttamente i pagamenti dei decreti emessi dalle Corti d'appello di Roma, Napoli e Perugia, mentre per le restanti Corti d'appello la competenza restava in capo alle sedi territoriali. Nel 2025, con l'avvio del Progetto straordinario PintoPaga, è stata disposta la migrazione all'interno di tale progetto delle istanze non ancora liquidate da parte delle altre Corti d'appello. Per effetto di questa migrazione, i decreti emessi nell'anno 2022 da tutte le Corti d'appello si trovano attualmente nel medesimo perimetro gestionale dei decreti relativi alle annualità fino al 31 dicembre 2021.

Stante l'identità di posizione sostanziale dei creditori dei decreti emessi nel 2022 rispetto ai creditori dei decreti emessi nel periodo precedente, si ritiene necessario fissare il medesimo termine decadenziale al 30 ottobre 2026 per presentare la dichiarazione ai fini del pagamento.

In particolare, la novella di cui alla lettera a) del comma 1 inserisce, dopo il comma 12-*bis* dell'articolo 5-*sexies*, un nuovo comma 12-*bis*.1, ai sensi del quale i creditori di somme liquidate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 con le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis* entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. La lettera b) apporta la conseguente modifica al comma 12-*ter*, sostituendo la data del «1° gennaio 2022» con quella del «1° gennaio 2023», in modo da raccordare la disciplina generale del termine di decadenza con la nuova previsione dedicata ai crediti del 2022.

La disposizione risponde all'esigenza, particolarmente avvertita e segnalata anche dagli operatori del settore, di evitare che i creditori di somme liquidate nel 2022 -i quali, in molti casi, non hanno ancora avuto contezza dell'onere di presentazione telematica della dichiarazione- incorrano nella decadenza dal diritto al pagamento, e si pone in continuità con le misure di razionalizzazione del sistema di pagamento degli indennizzi adottate, da ultimo, con il decreto-legge 8 agosto 2025, n.

117, e con la legge 30 dicembre 2024, n. 207. La norma, fissa termini certi per la presentazione delle istanze e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** reca un'autorizzazione di spesa pluriennale a sostegno della prosecuzione e del potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia. La disposizione è funzionale ad assicurare, senza soluzione di continuità l'erogazione dei servizi di connettività dell'amministrazione e ad innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, in coerenza con il quadro programmatico delineato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con gli obiettivi di trasformazione digitale del settore della giustizia. L'intervento si rende necessario e urgente in considerazione delle scadenze contrattuali in essere e dell'esigenza di garantire continuità ai servizi essenziali per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Il comma 1 autorizza la spesa 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 e di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, individuando un orizzonte temporale di programmazione di medio-lungo periodo compatibile con la natura strutturale degli investimenti infrastrutturali e dei servizi di connettività. La disposizione detta le regole per la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 9** introduce un termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio.

In particolare, al comma 1 è previsto che, fermo il termine ordinario di prescrizione decennale della responsabilità contrattuale del notaio, decorrente dalla data di conoscibilità del danno, detta azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio è preclusa decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.

Il comma 2 introduce la conseguente disciplina di diritto intertemporale.

La disciplina risponde all'esigenza non più prorogabile di contemperare i diritti dell'utenza con la migliore assicurabilità e sostenibilità economica dell'esercizio della professione notarile, rafforzando la certezza dei rapporti giuridici.

In un'ottica di contemperamento, a fronte di un termine mobile di prescrizione decorrente dalla conoscibilità dell'evento lesivo, funzionale a tutelare l'interesse del danneggiato a non subire la prescrizione del diritto in caso di non colpevole impossibilità di attivazione, l'introduzione di un termine massimo tutela il contrapposto interesse del professionista a non restare indefinitamente esposto al rischio di una azione di responsabilità, tenuto altresì conto che il decorso del tempo incide negativamente anche sulle possibilità difensive.

Il **CAPO II**, suddiviso in **8 articoli**, reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024" ed è volto ad assicurare una prima attuazione delle disposizioni innovative contenute nei relativi atti normativi unionali che compongono il citato Patto, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 maggio 2024, entrati in vigore il successivo 11 giugno e che diverranno esecutivi a partire dal 12 giugno 2026.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 11 febbraio 2026, il disegno di legge - collegato alla manovra di finanza pubblica - recante "Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024", ora Atto Senato 1869.

Tale disegno di legge, al Capo II rubricato “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”, all’articolo 8, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1351, 2024/1359, 2024/1356 e 2024/1358. A tale delega se ne affiancano altre due, relative l’una - (cfr. articolo 8, comma 6) - alla possibilità di apportare le correzioni e integrazioni necessarie o opportune entro due anni dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi e l’altra - (cfr. articolo 16, comma 1) - all’adozione, entro il 31 dicembre 2027, di uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici. I citati Regolamenti, ancorché dotati di efficacia diretta nell’ordinamento interno, necessitano, tuttavia, di puntuali disposizioni di coordinamento normativo e procedurale ovvero di scelte tra più opzioni rimesse alla decisione degli Stati membri.

I lavori parlamentari del predetto disegno di legge - attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica - mostrano, tuttavia, una tempistica non coerente con i sopra citati termini di efficacia degli atti unionali.

Il ricorso alla decretazione d’urgenza si rende, pertanto, necessario allo scopo di adottare, prima della citata data, le disposizioni idonee ad assicurare una prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, mediante norme volte al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1346 (sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2024/1348 (sulla procedura comune di protezione internazionale nell’Unione europea), 2024/1349 (sulla procedura di rimpatrio alla frontiera), 2024/1356 (sugli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne) e 2024/1358 (che istituisce l’Eurodac per il confronto dei dati biometrici).

Al riguardo, si evidenzia che, in data 8 maggio 2026, il Commissario europeo per gli affari interni e le migrazioni ha indirizzato una lettera ai competenti Ministri degli Stati membri in tema di stato di avanzamento nella preparazione all’applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e, in tale contesto, con specifico riguardo all’Italia, nel manifestare apprezzamento per i passi compiuti in tale direzione (ivi inclusi quelli finalizzati all’adeguamento normativo dell’ordinamento nazionale), ha rimarcato l’importanza cruciale di procedere quanto prima all’adozione della necessaria legislazione nazionale e invitato ad accelerare il processo legislativo di pieno recepimento di tutte le norme del Patto a partire da giugno.

Ciò premesso, fermo restando il prosieguo dell’*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge sopra menzionato, con il presente decreto-legge si intende assicurare una prima attuazione delle disposizioni innovative contenute nei menzionati atti unionali mediante il ricorso alla tecnica legislativa della novella alla vigente normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Le modifiche apportate riguardano, in particolare: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché

della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

In particolare, gli **articoli da 10 a 13** sono volti ad adeguare il quadro normativo vigente alle disposizioni innovative recate dalla direttiva UE 2024/1346 (relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348 (sulla procedura comune di protezione internazionale), del regolamento (UE) 2024/1356 (sugli accertamenti nei confronti di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne), del regolamento (UE) 2024/1349 (sulla procedura di rimpatrio alla frontiera) e del regolamento UE 2024/1358 (sull'Eurodac per il confronto dei dati biometrici).

Con l'**articolo 10** (*Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*), ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, si interviene con importanti modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) tese a recepire le disposizioni unionali in tema di documenti per l'asilo, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, contrasto al rischio di fuga e di trattenimento dei richiedenti asilo.

Il **comma 1, lettera a)**, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con una nuova disposizione che prevede il rilascio, al momento della registrazione della domanda, di un documento idoneo all'identificazione provvisoria del richiedente, rilasciato dalla questura o dalla polizia di frontiera. Tale documento nominativo, sul quale viene apposta la fotografia dell'interessato, è munito di un "codice unico d'identità", riporta le generalità dell'interessato ed ha valenza identificativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento è valido fino all'atto della formalizzazione della domanda di cui al comma 4 del nuovo articolo 4 in commento (comma 1).

È altresì stabilito che, ai richiedenti in stato di trattenimento o detenzione, viene rilasciato, da parte della questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo che ha le stesse caratteristiche formali del documento di cui al comma 1, che ha lo scopo di certificare lo *status* di richiedente e attestarne l'identità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 2). I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (comma 3). Si prevede inoltre che al momento della formalizzazione della domanda, al richiedente venga rilasciato un documento, validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, che consente il riconoscimento del titolare ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 2000 (comma 4). È fatta salva la possibilità di rilascio di un documento di viaggio speciale qualora sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che rendono necessaria la presenza del richiedente in un altro Stato (comma 5).

Il **comma 1, lettera b)**, modifica il vigente comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in tema di modalità di comunicazione del domicilio alla questura, collegando tale dichiarazione al momento della registrazione della domanda.

Il **comma 1, lettera c)**, inserisce, dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:

- l'articolo 5-ter (*Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*): introduce una misura innovativa, non prevista nell'ordinamento vigente, che recepisce il dettato dell'articolo 9 della nuova direttiva accoglienza (2024/1346).

Tale disposizione consente agli Stati membri di adempiere ai nuovi obblighi imposti dalle disposizioni del Patto UE che in taluni casi rendono necessario assicurare la reperibilità del richiedente asilo nel corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, quando il medesimo richiedente debba essere trasferito verso un altro Stato membro competente all'esame della sua domanda (in base ai criteri dettati dal regolamento (UE) 2024/1351 che dal 12 giugno si applicherà in luogo dell'abrogato regolamento n. 604/2013 (c.d. Regolamento Dublino III) nonché quando un richiedente asilo sia trasferito in Italia, quale Stato membro competente all'esame della domanda, e sussista il rischio che si renda nuovamente irreperibile.

La medesima disposizione è utilizzabile anche quando è opportuno, per motivi di ordine pubblico, ossia legati alla migliore gestione dell'impatto che la distribuzione geografica dei richiedenti asilo può avere sui territori, autorizzare il richiedente a risiedere in un luogo determinato. Si tratta quindi di un provvedimento autorizzativo la cui adozione prescinde completamente da valutazioni di pericolosità soggettiva dell'interessato.

In tutti questi casi l'istituto consente di assicurare la reperibilità dell'interessato con una limitazione minima della sola libertà di circolazione, dato che per effetto del provvedimento autorizzatorio, egli è tenuto a fissare la propria residenza in un luogo specifico (dove può essere prontamente rintracciato dall'autorità per le necessità connesse all'espletamento della procedura cui è sottoposto) nel quale, nei casi previsti dalla direttiva "accoglienza", fruirà anche delle relative misure.

L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico può essere accompagnata, solo se necessario e con valutazione da compiersi caso per caso, dall'obbligo di rendere nota la propria posizione sul territorio, come prescrive specificamente l'articolo 9, paragrafo 2 della citata direttiva.

Tanto premesso, il comma 1 individua i casi in presenza dei quali l'autorità può autorizzare il richiedente a risiedere soltanto in un luogo specifico, per le finalità indicate nel comma stesso.

Il comma 2 attua l'articolo 54, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1348 (il cosiddetto regolamento procedure) che obbliga gli Stati membri, quando trattano la domanda di protezione internazionale nella forma accelerata di frontiera, di assicurare la reperibilità del richiedente con l'autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico, anche perché la citata disposizione obbliga i medesimi Stati membri a indicare i luoghi destinati a ospitare i richiedenti asilo ai quali si applica la procedura di frontiera.

Il comma 3 disciplina le condizioni in presenza delle quali è possibile, secondo criteri di necessità e proporzionalità, accompagnare l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, con l'imposizione dell'obbligo di segnalare la propria presenza secondo scadenze temporali che l'autorità dovrà calibrare in ragione delle circostanze del caso concreto e della situazione individuale del richiedente. Il comma precisa che l'obbligo di segnalare la propria presenza viene assolto con modalità attive e volontarie, al fine di chiarire che l'assolvimento dell'obbligo in questione non impone all'interessato di "indossare" dispositivi che ne consentono il controllo dei movimenti da remoto, né che ne limitano in modo sproporzionato la libertà di circolazione, né imponendo di effettuare la segnalazione con modalità che ne impongono la presenza fisica in determinati luoghi.

Il comma 4 chiarisce che, quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di tali misure è subordinata alla effettiva residenza in tale luogo.

Il comma 5 attua la disposizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva accoglienza, secondo cui deve essere possibile per l'interessato chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in altro luogo. Scopo della disposizione è consentire al richiedente, quando necessario, di risiedere in un luogo che per ragioni concrete è più adatto alle sue specifiche esigenze rispetto a quello inizialmente autorizzato, senza venir meno all'onere di reperibilità e, nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a procedura di frontiera, senza venir meno all'obbligo dello Stato membro di autorizzare ulteriori spostamenti della residenza del richiedente rispettando l'individuazione dei luoghi effettuata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento procedure. Come prevede l'articolo 3, paragrafo 9, l'autorità è tenuta a motivare la propria decisione solo in caso di rigetto e, in tal caso, essa è impugnabile innanzi al giudice amministrativo, come previsto dall'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n.142 del 2015 per altri provvedimenti che riguardano l'accoglienza del richiedente asilo.

Il comma 6 attua l'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva accoglienza che fissa il principio della libertà di circolazione quando l'interessato deve spostarsi per comparire innanzi all'autorità o al giudice. In tali casi si prevede soltanto un onere di informazione al prefetto;

- l'articolo 5-*quater* (*Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*) completa la disciplina sostanziale dell'articolo 5-*ter*, individuando, nel prefetto del luogo in cui il richiedente si trova l'autorità competente all'adozione del provvedimento e per l'eventuale imposizione dell'obbligo di segnalazione previsto dal comma 3 del predetto articolo.

La competenza attribuita al prefetto realizza un chiaro collegamento tra gli oneri di reperibilità e l'autorità del luogo in cui il richiedente è appunto tenuto ad essere reperibile.

Il comma 1 garantisce che la misura non sia applicata in modo automatico o indifferenziato, ma mediante una valutazione individualizzata, da effettuarsi con atto motivato e immediatamente comunicato all'interessato.

Si prevede che il provvedimento, in motivazione, renda esplicite le circostanze del caso concreto e, quanto alla durata della misura, fissa il principio della durata necessaria e sufficiente all'espletamento delle procedure cui l'interessato è sottoposto che, per quanto osservato in relazione all'articolo 5-*ter*, sono tutte connotate da celerità. Il principio di proporzionalità e ragionevolezza è ribadito anche per quanto concerne la configurazione dell'obbligo di segnalazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il comma 2 prescrive che il provvedimento debba basarsi, quando necessario, sulla considerazione delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente, come prescrive l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva accoglienza. La lettura combinata di tale disposizione con quanto prescrive l'articolo 13 della medesima direttiva rende evidente che l'autorizzazione di cui si discute può anche essere adottata nei confronti di un minore straniero non accompagnato. In tal caso si prevede che il provvedimento sia comunicato al tutore o, in mancanza, a un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 2024/1356 (il cosiddetto regolamento *screening*) che regola gli accertamenti (di identità, sicurezza e vulnerabilità) che sono svolti in caso di rintraccio di persone, anche minori, alla frontiera esterna o sul territorio.

Il comma 3 recepisce la disposizione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera *c*), della direttiva accoglienza, che prevede, tra le possibili cause di trattenimento, che l'autorità, quando pertinente e necessario, possa valutare la necessità di assicurare il rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 della citata direttiva, in particolare quando sussiste il rischio di fuga.

Il comma chiarisce, dunque, che non sussiste alcun automatismo tra l'eventuale violazione delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 5-ter (commi 1 e 3) e la presunzione di una sussistenza, particolarmente qualificata, del rischio di fuga che di per sé potrebbe legittimare il trattenimento. Si prevede invece che l'eventuale mancata osservanza delle prescrizioni debba essere valutata in concreto, insieme ad altri elementi che possono rilevare per valutare se, nel caso specifico, tali violazioni indicano che il rischio di fuga precedentemente valutato si è talmente intensificato da giustificare l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale quale il trattenimento o misura ad esso alternativa.

- l'articolo 5-quinquies (*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*) recepisce le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 9 che impongono agli Stati membri di assicurare che il destinatario dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico o di eventuale obbligo di segnalazione della propria presenza abbia diritto a un rimedio effettivo. Lo strumento di verifica giurisdizionale del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater è ispirato a criteri di snellezza ed effettività del rimedio. Il comma 1 prevede quindi che l'interessato possa presentare reclamo avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater, con ricorso al giudice del luogo in cui è stato autorizzato a risiedere. La relativa competenza è stata attribuita, con apposita modifica all'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, alla sezione specializzata in materia di asilo e immigrazione. Il termine è di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento e si prevede che esso contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi posti a base della richiesta di revoca o modifica delle prescrizioni. La brevità del termine è correlata alla altrettanto breve durata del provvedimento autorizzatorio (e dell'eventuale obbligo di segnalazione) e della procedura cui esso è associato.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, il giudice proceda alla eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato. Tale disposizione consente la celere definizione dei ricorsi che non evidenziano alcun elemento valutabile ai fini della verifica giurisdizionale.

Il comma 3 prevede che, superato il vaglio di ammissibilità, il giudice proceda secondo le forme usuali, di costituzione del contraddittorio, fissazione di udienza e termine per scambio di memorie. Sono anche in questo caso ribadite le disposizioni che consentono all'Amministrazione dell'interno di stare in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati. È salvaguardato il diritto dell'interessato che ne faccia richiesta di essere sentito. Il comma 4 consente lo svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo a distanza, secondo le regole generali.

Il comma 5, nel caso in cui il giudice opti per le modalità previste dal comma 4, consente all'interessato di partecipare all'udienza collegandosi dal luogo in cui si trova il proprio difensore, il quale dovrà attestarne l'identità. Il comma 6 prevede una specifica causa di improcedibilità legata alla mancata comparizione del difensore all'udienza. Il comma 7 attribuisce al giudice il potere di organizzare e gestire nel modo più appropriato le attività processuali ritenute necessarie e fissa il termine di venti giorni per il deposito dell'ordinanza con cui decide sulle richieste dell'interessato. Anche in questo caso la brevità del termine di definizione è connessa alla breve durata di efficacia del provvedimento e della procedura in relazione alla quale è stato adottato, oltre che alla necessaria delimitazione del suo oggetto. Il comma 8 stabilisce che contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso il ricorso per cassazione di cui al nuovo articolo 14.1 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico per l'immigrazione), introdotto con l'articolo 12, comma 2, lettera g), del presente decreto;

➤ l'articolo 5-*sexies* (*Rischio di fuga*), configura nel diritto nazionale il "rischio di fuga" del richiedente la protezione internazionale, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento al "rischio di fuga" previsto in tema di rimpatrio di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione del rischio di fuga viene effettuata caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze specificatamente indicate dalla disposizione.

Il **comma 1, lettera d)**, modifica l'articolo 6, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, si integra il principio secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351 (comma 1), apportando al testo modifiche di allineamento alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2024/1348, anche con riguardo alla durata della misura restrittiva. In particolare, al comma 4-*bis* - sul quale si è intervenuti novellando - è rafforzato l'onere in capo al richiedente di collaborazione con le autorità: in tal senso, quindi, sono stati richiamati gli obblighi specificamente previsti ai commi 2-*bis* e 2-*quater* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998. Inoltre, il comma 5 è integrato al fine di precisare che i motivi per i quali non siano applicabili le misure alternative dovranno essere precisati nel provvedimento di trattenimento adottato dal questore.

Il **comma 1, lettera e)**, reca modifiche all'articolo 6-*bis*, allineando la disciplina vigente alle disposizioni in tema di procedura di frontiera recate dal regolamento (UE) 2024/1348.

Il **comma 1, lettera f)**, inserisce il nuovo articolo 6-*quater* "*Misure alternative al trattenimento del richiedente*", in cui (al comma 1) sono individuate le misure alternative al trattenimento, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento a quelle previste in tema di rimpatrio dall'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998. In dettaglio, è stato previsto che il questore, valutato il singolo caso, nei casi di trattenimento di cui agli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo n. 142 del 2015, possa disporre, in luogo del provvedimento restrittivo, una o più delle seguenti misure:

- consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
- prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 2;
- obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso in cui il richiedente abbia attivamente collaborato per la propria identificazione;
- obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso in cui il richiedente abbia attivamente collaborato per la propria identificazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 6-*quater* precisa infine che, nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative, il questore tiene conto del rischio di fuga.

Il **comma 1, lettera g)**, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Con la novella si interviene per sostituire il riferimento al "permesso di soggiorno per richiesta asilo" con quello al "documento" di cui all'articolo 4, comma 4, e differisce da sessanta a novanta giorni dalla formalizzazione della domanda il termine a partire dal quale il richiedente può svolgere attività lavorativa (numero 1). La modifica è coerente con la scelta, operata dal nuovo articolo 4, di superare il riferimento al permesso di soggiorno per richiesta asilo e di sostituirlo con un documento rilasciato al momento della formalizzazione della domanda. La novella adegua quindi la disciplina dell'accesso al lavoro al nuovo sistema documentale. Il differimento del termine a novanta giorni recepisce il parametro temporale previsto dalla direttiva (UE) 2024/1346 e consente di coordinare l'accesso al

mercato del lavoro con la nuova articolazione procedimentale della domanda. La disposizione assicura, al tempo stesso, che il richiedente non resti escluso indefinitamente dalla possibilità di svolgere attività lavorativa, ma vi acceda decorso un termine certo dalla formalizzazione. Si abroga, infine, il comma 2 dell'articolo 22, in coerenza con il nuovo assetto documentale e con la disciplina aggiornata dell'accesso al lavoro (numero 2).

L'**articolo 11** (*Attuazione del Regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la Direttiva 2013/32/UE*) interviene con modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento (UE) 2024/1348.

Il **comma 1, lettera a)**, sostituisce il comma 2 dell'articolo 3, ridefinendo le competenze relative alle diverse fasi iniziali della procedura di protezione internazionale: manifestazione della volontà di richiedere la protezione, registrazione della domanda e formalizzazione della stessa. La modifica si rende necessaria in ragione della nuova scansione procedimentale prevista dal regolamento (UE) 2024/1348, che distingue il momento in cui lo straniero manifesta la volontà di ottenere la protezione internazionale dalla successiva registrazione e dalla formalizzazione della domanda. La domanda di protezione internazionale viene, pertanto, collocata all'interno di un procedimento articolato in fasi distinte, ciascuna affidata all'autorità o al soggetto maggiormente idoneo a garantirne il corretto svolgimento.

In tale prospettiva, sono individuate quali autorità competenti a ricevere le manifestazioni di volontà, ai sensi del nuovo articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dal medesimo articolo 26.

Viene attribuita, invece, alla questura o all'ufficio di polizia di frontiera competente la registrazione della domanda, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 26-*bis*. Tale scelta risponde all'esigenza di concentrare la fase di registrazione presso le autorità dotate delle competenze operative necessarie all'identificazione del richiedente, all'acquisizione dei dati rilevanti e al raccordo con le attività di fotosegnalamento e con i sistemi informativi. Rispetto al regime previgente, la norma rende più chiara la distinzione tra la ricezione della manifestazione di volontà e la registrazione della domanda, evitando sovrapposizioni e assicurando una più ordinata gestione amministrativa della fase iniziale della procedura.

Infine, si prevede che la formalizzazione della domanda avvenga presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario di una misura di trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità stabilite dal nuovo articolo 26-*ter*.

La disposizione interviene altresì sul comma 3 dell'articolo 3, sostituendo il riferimento al regolamento (UE) n. 604/2013 e all'Unità Dublino con il riferimento alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 e all'Unità AMMR (numero 2). Si tratta di una novella di coordinamento sostanziale, conseguente al superamento del sistema fondato sul regolamento Dublino III e alla sua sostituzione, nell'ambito del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Allo stesso modo, la nuova denominazione dell'Unità AMMR recepisce il mutamento del quadro europeo di riferimento.

Il **comma 1, lettera b)**, per assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, rende possibile l'istituzione di sezioni delle Commissioni territoriali fino a un massimo di ventiquattro.

Il **comma 1, lettera c)**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2008 al fine di adeguarne il contenuto alle novelle apportate all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 1, lettera d)**, sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e fino alla decisione di primo grado, nell'eventualità del ricorso, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento.

Il **comma 1, lettera e)** reca limitate modifiche all'articolo 10 sotto il profilo procedurale riguardanti le fasi di presentazione della domanda di protezione internazionale e allinea tale previsione alla disciplina unionale.

Il **comma 1, lettera f)**, sostituisce l'articolo 23-*bis*, adeguando la disciplina del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale a quanto stabilito dall'articolo 41 del regolamento unionale.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina, quella introdotta con il nuovo articolo comprende tutte le ipotesi di ritiro implicito di cui al regolamento; non prevede la sospensione del procedimento; prevede inoltre che la Commissione territoriale emetta una decisione che dichiara l'estinzione per ritiro implicito e altresì che la Commissione territoriale possa rigettare la domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento del ritiro implicito, ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento.

Il **comma 1, lettera g)**, modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, al fine di adeguare la disciplina nazionale della presentazione della domanda di protezione internazionale alla nuova scansione procedimentale delineata dal regolamento (UE) 2024/1348 nonché di coordinarla con gli accertamenti introdotti dal regolamento (UE) 2024/1356 e con il nuovo sistema di determinazione dello Stato membro competente previsto dal regolamento (UE) 2024/1351.

L'intervento si colloca nel quadro del complessivo riordino delle fasi iniziali della procedura di asilo, reso necessario dal regolamento (UE) 2024/1348. Rispetto al regime vigente, la novella distingue la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale dalla successiva registrazione e dalla formalizzazione della domanda, individuando le autorità e i soggetti competenti in relazione alla concreta situazione in cui si trova lo straniero.

In particolare, si prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevano le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati (comma 1). Tali soggetti accedono, a tal fine, al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

La *ratio* della disposizione è quella di assicurare un canale ordinato e tracciabile per la raccolta delle manifestazioni di volontà, consentendo il supporto operativo di soggetti esterni convenzionati.

La manifestazione di volontà è invece acquisita dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera per gli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356, durante lo svolgimento degli accertamenti stessi, nonché per gli stranieri trattenuti o detenuti.

Inoltre, è inserito un nuovo comma 2-*bis* che disciplina la posizione del cittadino di Paese terzo che non sia soggetto agli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, oppure che sia già stato sottoposto a tali accertamenti e intenda manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale dopo il loro completamento. In tali ipotesi, la manifestazione della volontà avviene con le modalità ordinarie di

cui al comma 1. Inoltre, è sostituito il riferimento al regolamento (UE) n. 604/2013, relativo al sistema Dublino, con il riferimento alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 (comma 3).

Infine, la sostituzione della rubrica dell'articolo con la nuova formulazione "Presentazione della domanda di protezione internazionale" riflette la diversa impostazione della disposizione, che come evidenziato, riflette la nuova scansione procedimentale introdotta dal diritto unionale.

Il **comma 1, lettera h)**, introduce, dopo l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, due nuovi articoli - *26-bis* e *26-ter* - volti a ridefinire la fase iniziale della procedura di protezione internazionale, distinguendo espressamente il momento della registrazione della domanda da quello della sua formalizzazione.

Il nuovo articolo *26-bis* disciplina la registrazione della domanda di protezione internazionale. La norma attribuisce tale adempimento alla questura o all'ufficio di polizia di frontiera competenti, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348. Rispetto al regime vigente, viene quindi esplicitato il momento procedurale della registrazione quale fase autonoma e preliminare, da effettuarsi mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato previsto dall'articolo 12, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008.

La questura o l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione, forniscono al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2 (comma 2). La disposizione rafforza le garanzie informative in favore del richiedente, assicurando che egli sia posto tempestivamente a conoscenza dei diritti e degli obblighi connessi alla procedura.

All'esito della registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 3). La previsione coordina la disciplina procedurale con quella in materia di accoglienza, individuando il documento rilasciato nella fase immediatamente successiva alla registrazione.

Il nuovo articolo *26-ter* disciplina invece la formalizzazione della domanda di protezione internazionale individuando le modalità attraverso le quali il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali e prevedendo, in via generale, il coinvolgimento dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1.

La disposizione disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui il richiedente sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015. In tale caso, la formalizzazione avviene per il tramite dei gestori dei medesimi centri, attraverso l'accesso al portale informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Per i richiedenti trattenuti o detenuti, la norma mantiene invece la competenza della questura, che procede alla formalizzazione accedendo al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Tale previsione tiene conto della peculiarità della condizione giuridica e logistica dei soggetti trattenuti o detenuti, per i quali non risulta praticabile il modello ordinario fondato sull'intervento dei soggetti convenzionati o dei gestori dei centri di accoglienza. La disciplina assicura così la continuità della procedura anche nei contesti caratterizzati da limitazioni della libertà personale.

La nuova disposizione stabilisce infine che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda sia rilasciato al richiedente il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 2).

Il **comma 1, lettera i)**, interviene sull'articolo 28 in merito alla procedura e sui casi di esame in via prioritaria, modificando il comma 1. Viene specificato che, tra le procedure per le quali è necessaria la determina del presidente della Commissione territoriale, figura anche la procedura accelerata di frontiera, mentre per ragioni di coordinamento normativo, il riferimento all'articolo 28-*bis* è sostituito con il riferimento all'articolo 42 del regolamento unionale, che disciplina le procedure accelerate. Inoltre, per la trattazione in via prioritaria, viene fatto richiamo ai casi previsti dall'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento, mentre il comma 2 dell'articolo 28 prevede che le procedure del presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.

Il **comma 1, lettera l)**, interviene abrogando tutti i commi dell'articolo 28-*bis*, fatta eccezione per il comma 4, che viene sostituito con una riformulazione riguardante la sola individuazione delle zone di frontiera e di transito mediante decreto del Ministro dell'interno. L'abrogazione della formulazione precedente dell'articolo 28-*bis*, il quale comprendeva i casi di procedure accelerate e accelerate di frontiera, è determinata dall'applicazione diretta degli articoli 42, 43, 44 e 45 del regolamento, che disciplinano le procedure accelerate e accelerate di frontiera e non necessitano di norme attuative. Conseguentemente la rubrica dell'articolo 28-*bis* viene rinominata in "Individuazione delle zone di frontiera e di transito".

Il **comma 1, lettera m)**, introduce due nuovi articoli:

1) l'articolo 28-*bis*.1, in attuazione degli articoli 51 e 73 del regolamento unionale, è volto a stabilire nell'ordinamento nazionale il termine entro il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve prendere la decisione sulla domanda quando è stata applicata la procedura accelerata di frontiera. Il termine viene fissato in quattro settimane dalla registrazione della domanda.

2) l'articolo 28-*bis*.2 disciplina il trasferimento del richiedente la cui domanda di protezione internazionale sia esaminata nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, chiarendo che il richiedente che abbia presentato domanda presso un punto della frontiera esterna può essere trasferito verso un diverso luogo sito alla frontiera, in prossimità della stessa, ovvero in altri luoghi designati nel territorio nazionale in cui siano collocate le strutture dedicate allo svolgimento delle procedure di frontiera (comma 1). La *ratio* della previsione è quella di assicurare una gestione più flessibile ed efficiente delle domande trattate con procedura di frontiera, consentendo all'amministrazione di organizzare lo svolgimento degli adempimenti in strutture idonee e appositamente individuate, anche diverse dal punto in cui il richiedente è stato inizialmente sottoposto agli accertamenti e ha manifestato la volontà di chiedere protezione.

Si precisa, al riguardo, che il trasferimento e l'accoglienza nelle strutture per l'espletamento delle procedure alla frontiera non equivalgono ad autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non fanno venir meno l'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle autorità competenti (comma 2). La disposizione chiarisce quindi gli effetti giuridici del trasferimento, evitando che lo spostamento materiale del richiedente possa incidere sulla natura della procedura di frontiera o determinarne l'ammissione sul territorio nazionale.

Il **comma 1, lettera n)**, sostituisce integralmente la precedente formulazione dell'articolo 28-*ter* rubricato "Domanda manifestamente infondata", in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento unionale che accorda al diritto nazionale la facoltà di prevedere le

circostanze in cui la Commissione territoriale può dichiarare manifestamente infondata una domanda ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento.

Il **comma 1, lettera o)**, interviene sulla disciplina della domanda reiterata inammissibile, sostituendo integralmente la lettera b) dell'articolo 29, comma 1, con il richiamo all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento.

Il **comma 1, lettera p)**, modifica l'articolo 32 che disciplina le decisioni della Commissione territoriale. Si interviene sul comma 1, aggiungendo la lettera b-*quater*) che include tra le decisioni della Commissione anche i nuovi casi di inammissibilità previsti dall'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento unionale. Si interviene inoltre sui commi 4 e 4 *bis*, recanti la disciplina del provvedimento di rigetto unificato, prevedendo, coerentemente, che il provvedimento unificato includa anche le decisioni di inammissibilità e i casi di ritiro implicito, come previsto dal regolamento unionale. Infine, l'inserimento del comma 4-*ter* è volto a prevedere che nel caso di procedura accelerata di frontiera, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e qualora non vi siano le circostanze impeditive di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349, prima dell'esecuzione del respingimento, possa chiedere al questore la concessione della possibilità di lasciare il territorio nazionale anche attraverso l'attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito. A tal fine, con la decisione di cui all'articolo 32 al richiedente è fornita informazione di tale facoltà.

Il **comma 1, lettera q)**, apporta modifiche all'articolo 35, sopprimendo il rinvio all'articolo 33, al comma 1, non necessario in considerazione della inequivoca individuazione della Commissione nazionale. Al comma 2, si aggiunge il richiamo al nuovo articolo 35-*ter*, affiancandolo all'articolo 35-*bis*, così da chiarire che, con l'intervento in esame, l'impugnazione contro le decisioni della commissione può avvenire nelle forme previste dall'articolo 35-*bis* e dall'articolo 35-*ter*, ora dedicato all'intera impugnazione di primo grado in caso di procedura di frontiera. Al comma 2-*bis* viene soppresso il secondo periodo, quale disposizione di coordinamento che discende dalla abrogazione del comma 14-*bis* dell'articolo 35-*bis*.

Il **comma 1, lettera r)**, apporta modifiche all'articolo 35-*bis*. In linea generale si osserva che con la sostituzione del testo dell'articolo 35-*ter* (si veda successiva lettera s) - ora dedicato a tutta la procedura di impugnazione (davanti al giudice di primo grado) delle decisioni adottate all'esito di una procedura di frontiera - l'articolo 35-*bis* è destinato a regolare alcuni aspetti comuni alla procedura di impugnazione delle decisioni adottate dalla commissione all'esito delle cosiddette procedure "ordinarie" (ossia quelle che non sono trattate in fase amministrativa in alcuna delle forme accelerate previste dal regolamento procedure) e delle decisioni adottate dalla commissione all'esito di tutte le procedure accelerate ai sensi del "regolamento procedure", ad eccezione di quelle adottate all'esito della procedura di frontiera.

In particolare:

- numero 1): il comma 1 viene integrato al fine di chiarire che il modello processuale speciale si applica anche nel caso previsto dall'articolo 35-*ter*;
- numero 2): al comma 2 viene eliminato il riferimento al comma 2-*ter* che viene soppresso;
- numero 3): il comma 2-*bis* viene sostituito al fine di disciplinare, con diretto riferimento alle disposizioni del regolamento procedure, i casi nei quali, in considerazione della trattazione accelerata della domanda in fase amministrativa, il regolamento impone la riduzione dei termini di impugnazione giurisdizionale. La necessità di operare un riferimento alle disposizioni dell'articolo 35-*ter* che vengono mantenute ferme, deriva dal modo con cui è formulato l'articolo 67, paragrafo 7,

del “regolamento procedure”, che ricomprende nella sua lettera *a*) tutti i casi di procedura accelerata previsti dal regolamento, compresa la procedura di frontiera, la cui procedura di impugnazione, ivi compresi gli specifici termini accelerati di presentazione del ricorso, nell’ordinamento interno sono disciplinati dall’articolo 35-ter;

- numero 4): il comma 2-ter è abrogato in considerazione del superamento della procedura ivi prevista;

- numero 5): si opera l’integrale sostituzione dei commi 3, 4, 4-bis, e 5, le cui disposizioni non sono più compatibili con il nuovo regime delle procedure ordinarie e accelerate, come disciplinate dal regolamento. E precisamente:

il nuovo comma 3 è esclusivamente dedicato alla disciplina dei casi nei quali la proposizione del ricorso ha effetto sospensivo automatico degli effetti della decisione impugnata, con le relative eccezioni, sempre fatto salvo quanto prevede l’articolo 35-ter in caso di procedura di frontiera. Si prevede quindi che il ricorso sospende automaticamente gli effetti della decisione impugnata in tutti i casi, tranne quando la commissione abbia adottato una decisione nei casi previsti dall’articolo 68, paragrafo 3, del “regolamento procedure”. In tal modo viene chiarito che i casi di riduzione dei termini di impugnazione (oggetto del nuovo comma 2-bis) non necessariamente corrispondono ai casi nei quali al ricorso non è associato l’effetto sospensivo automatico, che sono invece regolati dal comma in commento. Le due discipline, rispettivamente, della indicazione dei termini di impugnazione e degli effetti sospensivi del ricorso, vengono collocati in due commi distinti, con semplificazione e chiarezza del dettato normativo, con i precisi riferimenti al “regolamento procedure”; il comma 4 è dedicato ai diritti e alle garanzie assicurati al ricorrente che abbia presentato un ricorso che non comporta effetto sospensivo automatico. In tali casi, infatti, come prevede il “regolamento procedure”, il ricorrente, per effetto del rigetto della propria domanda non ha “diritto a rimanere”, ma può chiedere di essere autorizzato a rimanere fino alla decisione sul proprio ricorso. La sostituzione del comma 4 consente anche un preciso allineamento terminologico al contenuto del “regolamento procedure” che, con riferimento a tale istanza, utilizza esattamente la dicitura “autorizzazione a rimanere” (si veda, ad esempio, l’articolo 68, paragrafo 3 del “regolamento procedure”) per rendere inequivoco sia il contenuto dell’istanza sia gli effetti dell’eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto. Si prevede quindi che, quando ricorrono i casi previsti dall’articolo 68, paragrafo 3, del “regolamento procedure”, l’istanza in questione debba essere presentata, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo (non vi è, sotto questo profilo, una sostanziale modifica di quanto oggi stabilito per l’istanza di sospensione). Il comma prevede inoltre che l’istanza sia corredata degli elementi di fatto e di diritto offerti alla valutazione del giudice. Si prevede (come nell’attuale versione della norma) che le notifiche siano a carico dell’ufficio e viene fissato un breve termine per scambio di memorie ed eventuali repliche.

Il comma 4-bis viene sostituito al fine di disciplinare la fase decisoria sull’istanza di autorizzazione a rimanere. Viene recepita la medesima formula contenuta nell’articolo 68, paragrafo 4, del “regolamento procedure” per individuare gli elementi che il giudice valuta per adottare tale decisione interinale che attiene alla autorizzazione o meno del ricorrente a rimanere durante la definizione della procedura giurisdizionale di primo grado avviata con il deposito del ricorso. Trattandosi di provvedimento “cautelare”, sono fissati, come già nella legislazione vigente, termini brevi per la decisione su tale istanza e viene precisato che, nell’ipotesi regolata dal comma 4-bis, l’accoglimento determina l’autorizzazione del ricorrente a rimanere fino alla decisione e fonda il suo diritto al rilascio, da parte dell’autorità amministrativa, del documento previsto dall’articolo 4, comma 4, del

decreto legislativo n.142 del 2015, che recepisce le pertinenti disposizioni della direttiva accoglienza, relativa al rilascio di specifiche tipologie di documenti che tengono luogo dell'odierno "permesso di soggiorno per richiesta asilo". Con la sostituzione del comma, viene soppresso il reclamo alla corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva. La soppressione di tale rimedio è motivata dalla complessiva riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate (come risulta dall'articolo 16 del presente decreto) e, soprattutto, dalla inidoneità di tale rimedio a consentire, nelle procedure accelerate compresa la procedura di frontiera, il rispetto dei termini entro i quali è richiesta una decisione stabile sulla richiesta di autorizzazione a rimanere che, in particolare nella procedura di frontiera, deve essere seguita in tempi brevi dalla decisione di merito.

Il comma 5 riproduce nell'ordinamento interno le garanzie assicurate al ricorrente, in questi casi, dall'articolo 68, paragrafo 5, del "regolamento procedure". Tali garanzie consistono nella inespellibilità dell'interessato nel periodo compreso tra la notifica del diniego da parte della commissione e la scadenza del termine per formulare l'istanza di cui al comma 4-*bis* che, nel sistema nazionale, coincide con il termine per la presentazione del ricorso. Tale condizione si estende, in caso di presentazione dell'istanza di autorizzazione a rimanere, fino al momento in cui il giudice provvede a sensi del comma 4-*bis*. Il comma contiene, tuttavia, due eccezioni a tale garanzia, previste dalle clausole indicate dagli articoli 56 e 68 del regolamento procedure.

- numero 6): al comma 6 viene soppresso il riferimento alla sezione della commissione territoriale, in quanto elemento non più pertinente per la corretta notifica;

- numero 7): al comma 13 sono apportate modifiche al fine di differenziare, secondo un principio di ragionevolezza, i termini massimi di durata delle procedure di impugnazione di primo grado. Posto che l'articolo 35-*bis* è ora destinato a regolare le procedure di impugnazione ordinarie e accelerate, diverse dai casi di procedura di frontiera, si è ritenuto necessario differenziare anche la rispettiva durata della procedura, portando da quattro a otto mesi la durata della procedura ordinaria e mantenendo il termine di quattro mesi per le procedure accelerate, salvo quanto previsto dall'articolo 35-*ter* per le procedure di frontiera;

- numero 8): il comma 14 viene integrato con un riferimento all'articolo 35-*ter* per estenderne la portata di applicazione, trattandosi di disposizione comune alle due procedure;

- numero 9): sono apportate modifiche al comma 17, al fine di allineare i riferimenti che ora sono da rinvenire nell'articolo 67, paragrafo 7, del "regolamento procedure" e per ricomprendere il riferimento anche al secondo periodo;

- numero 10): il comma 17-*bis* viene abrogato, in quanto reca una disciplina della cessazione del patrocinio a spese dello Stato non più compatibile con la corrispondente disciplina del "regolamento procedure".

Il **comma 1, lettera s)**, sostituisce l'intero testo dell'articolo 35-*ter*, attualmente destinato a disciplinare soltanto la fase della sospensione degli effetti della decisione impugnata adottata all'esito della procedura di frontiera regolata dall'ormai superata "direttiva procedure", la cui durata era di sole quattro settimane e la cui disciplina complessiva era molto diversa dalla procedura di frontiera prevista dal "regolamento procedure", la cui durata complessiva è di dodici settimane.

Il comma 1 indica quindi i termini ridotti di impugnazione, fissati in cinque giorni, e indica che in questo caso la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione impugnata, tranne nel caso di minore straniero non accompagnato, come prevede l'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del "regolamento procedure".

Il comma 2 disciplina, anche in questo articolo, la presentazione dell'istanza di autorizzazione a rimanere, in linea con il nuovo comma 5 dell'articolo 35-*bis*.

Il comma 3 stabilisce i termini per la costituzione del contraddittorio e per lo scambio di memorie. Si prevede che nel medesimo termine per lo scambio di memorie la commissione territoriale metta a disposizione la documentazione acquisita nel corso della procedura, comprensiva delle eventuali traduzioni.

Il comma 4 è dedicato alla decisione sull'istanza di autorizzati a rimanere e si prevede che il giudice possa, se ne ritiene sussistenti i presupposti, anche adottare direttamente la decisione di cui al comma 6. È opportuno consentire al giudice di definire immediatamente il procedimento nei casi in cui ritenga che gli elementi di fatto e di diritto disponibili in tale fase sono sufficienti per l'accoglimento o per il rigetto nel merito del ricorso.

Il comma 5 regola gli effetti dell'accoglimento dell'autorizzazione a rimanere adottata nel contesto applicativo dell'articolo 35-*ter*, e prevede che in tali ipotesi l'autorizzazione a rimanere sia collegata ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento procedure. Viene comunque precisato che l'autorizzazione a rimanere in tali luoghi sia superata nel caso in cui, nel termine di dodici settimane, sia adottato il provvedimento decisorio previsto dal comma 6. Se tale provvedimento non interviene nelle dodici settimane il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale, ossia a lasciare i luoghi nei quali era accolto durante la procedura di frontiera, e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.142 del 2015.

Il comma 6 disciplina la fase decisoria, ove il giudice non si sia avvalso della facoltà di decisione immediata prevista dal comma 4. Anche tale comma è ispirato al principio di massima snellezza e concentrazione delle attività istruttorie ritenute necessarie. Si prevede inoltre che la decisione interinale di cui al comma 4, sia assorbita dalla decisione di merito.

Il comma 7 prevede che il decreto decisorio sia impugnabile in cassazione secondo le regole previste dal comma 13 dell'articolo 35-*bis*.

Con l'**articolo 12** (*Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148*) si interviene al fine di assicurare l'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) 2024/1356, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne, e del regolamento (UE) 2024/1349, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera.

Il **comma 1**, ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356, stabilisce che:

- a) le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15, del menzionato regolamento, siano svolte dalle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226;
- b) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, curi il supporto per i profili relativi all'accoglienza

dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

Con il **comma 2** si interviene sul decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione): in particolare, con la **lettera a)**, si incide sull'articolo 10 (in materia di respingimento) prevedendo, oltre ad interventi di coordinamento, le seguenti principali modifiche:

- al **numero 1)**, introduce il comma 1.2 all'articolo 10, recependo la previsione opzionale prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, finalizzata all'introduzione di meccanismi di snellimento delle attività di *screening* nel caso in cui lo straniero possa essere trasferito in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale o in attuazione della procedura di cui all'articolo 23-*bis* del regolamento (UE) 2016/399;
- al **numero 5)**, introduce il nuovo comma 2-*septies*, volto a disciplinare la concessione di un termine per la partenza volontaria nel caso in cui lo straniero sia destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Il comma prevede – in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 1349/2024, che introduce la procedura di rimpatrio alla frontiera del richiedente al quale la domanda è stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera – la possibilità di chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2 dello stesso articolo 10, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il termine potrà esser concesso solo se lo straniero sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1346, può intimare allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. La disposizione prevede che, fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dello stesso articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1346.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 10-*ter* (in materia di disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso) e, oltre ad interventi di coordinamento normativo:

- al **numero 1)** stabilisce (sostituendo il comma 1 dell'articolo) che lo straniero rintracciato in occasione di attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. Stabilisce altresì - in attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento - che presso i medesimi punti di crisi sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero

dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Introduce inoltre (al nuovo comma 1.1) la disposizione in cui si chiarisce - in attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356 - che l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1, non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato;

- al **numero 4)** introduce, dopo il comma 2-ter, il comma 2-quater recante l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1356. In tale contesto (nel nuovo comma 2-quinquies, dell'articolo 10-ter) è previsto il nuovo fermo per accertamenti, finalizzato all'esecuzione delle attività di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Si prevede che tali accertamenti e operazioni siano compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac, di cui al regolamento (UE) 2024/1358. Il nuovo comma attua anche le previsioni unionali sancite:
 - dall'articolo 6 del citato regolamento 2024/1356 in cui si legge, al secondo periodo: "Gli Stati membri stabiliscono, nelle rispettive legislazioni nazionali, disposizioni intese a garantire che le persone di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti. al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga, nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga [...]";
 - dall'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento 2024/1356 in cui si legge: "Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che tali cittadini di paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga, nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga.";
 - dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358 secondo cui "Le misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire i dati biometrici sono stabilite dal diritto nazionale".

Il nuovo comma introduce il fermo amministrativo di sicurezza, integrando di fatto le previsioni di cui:

- all'articolo 4 del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), in cui si prevede che "l'autorità di pubblica sicurezza" ha la facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare l'identità siano sottoposte a rilievi segnaletici, ed all'articolo 7 del Regolamento di esecuzione del TULPS che disciplina i rilievi segnaletici (foto, impronte) per persone pericolose, sospette o che rifiutano di identificarsi, in attuazione dell'articolo 4 della legge;
- all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, recante "norme penali e processuali per la prevenzione e

repressione di gravi reati”. In tal caso la norma prevede che “ufficiali” e “agenti di polizia” possano accompagnare chiunque per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le ventiquattro ore;

- all’articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54. In tal caso la norma prevede che, nel corso di servizi di ordine e sicurezza pubblica, “ufficiali” e “agenti di polizia” possano accompagnare nei propri uffici persone e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le dodici ore.

La necessità della novella è data dal fatto che le norme di polizia di prevenzione sopra richiamate sono inadeguate, per le tempistiche in esse previste, in considerazione dei complessi impegni richiesti dal legislatore unionale. Il riferimento è all’attività di accertamento, che presuppone peraltro la collaborazione dello straniero sin dalle prime fasi di avvio, mediante l’adempimento di obblighi sanciti dalle norme unionali e dal diritto nazionale all’articolo 10-*ter* del TUI, nei commi 2-*bis* (obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso) e 2-*quater* (obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili).

Gli accertamenti sull’identità previsti all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356 devono estendersi, infatti, agli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, dello stesso articolo 14, e più in particolare: ai documenti di identità, di viaggio o di altro tipo, se disponibili, ai dati o alle informazioni forniti dallo straniero o comunque ottenuti dal medesimo (mediante per esempio l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso) e ai dati biometrici acquisiti mediante procedure tecniche specifiche e immessi in Eurodac ai fini della consultazione della banca dati unionale, prevista ai sensi del regolamento (UE) 2024/1358.

Le tempistiche occorrenti alla definizione delle attività di accertamento non tengono conto solo del tempo stimato per la raccolta delle informazioni ma soprattutto di quello riferibile alla loro analisi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza ovvero dell’autorità di frontiera, anche mediante lo svolgimento di accurati controlli nelle banche dati sia nazionali che unionali in uso e, in caso di riscontri positivi, del successivo tempo occorrente allo sviluppo di tali esiti.

In tale contesto è necessario precisare peraltro che il controllo di sicurezza previsto all’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1356 riguarda sia la persona, sia gli oggetti in suo possesso. Ciò a dire che - laddove, lo straniero sia in possesso di dispositivi o supporti elettronici o digitali - nel corso del fermo per accertamento previsto dal nuovo comma dovranno adempiersi anche le attività previste dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dello stesso articolo 10-*ter*. Va del resto considerato che, ad eccezione del soccorso umanitario e medico eventualmente necessario, prima che si siano concluse le operazioni di identificazione e i controlli di sicurezza prescritti agli Stati membri dal cosiddetto “regolamento *screening*”, non possono neppure essere individuate le necessarie operazioni di accoglienza e destinazione della persona, in quanto non compiutamente identificata.

La nuova disposizione ha quindi previsto che tali preliminari accertamenti si svolgano in stato di fermo, della durata più breve possibile, e che il fermo venga immediatamente comunicato per iscritto,

ad opera dell'autorità che procede al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente, inoltre, comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-*quater*, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al periodo precedente, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.

È altresì previsto (al nuovo comma 2-*sexies*) che la disposizione si applichi in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo. È infine previsto (al nuovo comma 2-*septies*) che, nel caso in cui gli accertamenti riguardino minori, sia competente la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni abbiano luogo alla presenza di un familiare adulto, oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Si prevede inoltre che nel caso di minori, il fermo non possa eccedere le quarantotto ore senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies*, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

- al **numero 5**), nel sostituire il vigente comma 3 dell'articolo 10-*ter*, è aggiornata la disposizione al fine di prevedere che, decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-*quinqüies*, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis, dello stesso articolo 10-*ter* ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. La previsione in commento attua l'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 e, in particolare, il paragrafo 3 che chiede allo Stato membro di fissare misure amministrative. In esso, infatti, si legge che "Le misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire i dati biometrici sono stabilite dal diritto nazionale", rimettendo quindi a ciascuno Stato membro l'onere di fissare (nel diritto nazionale) misure amministrative volte a garantire il rispetto di tale obbligo. In attuazione di tale previsione è quindi disposta la misura amministrativa del trattenimento per elevato rischio di fuga;
- al **numero 6**) si sostituisce il comma 4 dell'articolo in commento e si prevede che, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Il comma in analisi è finalizzato ad attuare il paragrafo 2, dell'articolo 5, del regolamento (UE) 2024/1356, nel caso in cui lo straniero – presso il valico della frontiera esterna - non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e manifesti all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale. In tale contesto è anche disposto che i controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e le altre organizzazioni interessate;

- al **numero 7)** è inserito il comma *4-bis* ed è previsto che, nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesti all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale, sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. In tale contesto è anche disposto che ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) - ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute" - sono infatti funzionalmente coordinati dalla Direzione generale della prevenzione del citato Dicastero e sono competenti - in virtù di quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 21 novembre 2024 concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute" - in materia di controlli e attività di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera e svolgono attività di profilassi internazionale su persone e mezzi di trasporto, in attuazione della normativa nazionale ed internazionale.

È poi introdotto il comma *4-ter*, secondo cui nel caso in cui – decorso il termine massimo delle settantadue ore del comma *2-quinquies* – non sia stato possibile completare gli accertamenti dell'articolo 12 del citato regolamento (UE) 2024/1356, per assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità sia adottato il provvedimento previsto dall'articolo *5-ter* del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 (autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).

È infine introdotto il comma *4-quater* in cui si prevede che:

- quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dagli articoli 5, paragrafi 1 e 2, o 7, paragrafo 1, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1356/2024 non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo;
- gli accertamenti di cui al primo periodo non sono altresì effettuati o sono interrotti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1356/2024 nel caso in cui lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 10, *10-bis* 13 e 14.

La **lettera c)** introduce il nuovo articolo *10-quater* in tema di convalida del fermo per accertamenti, previsto all'articolo *10-ter*, comma *2-quinquies*, ottavo periodo, dello stesso decreto legislativo.

In particolare, il comma 1 prevede che della richiesta di convalida del fermo (dovuta alla sua protrazione per più di quarantotto ore) sia data immediata comunicazione all'interessato con le forme idonee allo scopo. In quella sede l'autorità che ha disposto il fermo informa l'interessato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che riceverà tutte le comunicazioni relative al procedimento di convalida. In mancanza di nomina di un avvocato di fiducia, la persona fermata viene informata della

nomina, da parte del giudice, di un difensore d'ufficio e, in tal caso, le eventuali successive comunicazioni saranno effettuate, oltre che al difensore d'ufficio, all'interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti. Il comma 2 prevede che la richiesta di convalida del fermo sia trasmessa al giudice del luogo dove gli accertamenti sono compiuti, con l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia.

Il comma 3 prevede che, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il giudice fissi l'udienza di convalida, dandone immediatamente comunicazione all'interessato e all'autorità procedente. In caso di mancata nomina dell'avvocato di fiducia è lo stesso giudice a nominare d'ufficio l'avvocato, traendo il nominativo dalla tabella prevista dall'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Se necessario il giudice nomina un interprete, immediatamente avvisato a cura della cancelleria.

Il comma 4 stabilisce la regola, tipica dei procedimenti di convalida di misure limitative della libertà personale, di ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 5 disciplina lo svolgimento dell'udienza che prevede, anche in questo caso (come per l'udienza di convalida del trattenimento), la partecipazione necessaria del difensore. Si prevede che l'autorità procedente possa stare in giudizio avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il medesimo comma prevede inoltre la possibilità che l'udienza si svolga con collegamento audiovisivo. Se il giudice opta per tale possibilità, la persona del cui fermo si discute si potrà collegare esclusivamente dal luogo in cui si collega il suo difensore, il quale ne attesterà l'identità. Tale previsione tiene conto del fatto che, nella maggior parte di casi, l'udienza si svolgerà in un momento in cui, terminate le operazioni di identificazione e sicurezza, la persona non si troverà più in stato di fermo e potrà raggiungere il suo difensore nel luogo nel quale il professionista stabilirà di collegarsi per l'udienza.

Il comma 6 disciplina le attività indifferibili e urgenti che il giudice deve compiere nel caso in cui abbia optato per lo svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo, ma esso risulti indisponibile. In tal caso deve comunque essere garantito lo svolgimento dell'udienza nelle quarantotto ore successive alla richiesta.

Il comma 7 disciplina la fase decisoria e il momento in cui decorrono i termini per l'eventuale impugnazione della decisione.

Il comma 8 precisa che la convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti per un periodo massimo di settantadue ore decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*quinquies*, primo periodo.

La **lettera d)** prevede modifiche all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, di mero aggiornamento normativo e coordinamento, introducendo il nuovo comma 9-*octies* in cui si stabilisce che il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-*septies* supporti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicuri che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal successivo paragrafo 3, nonché per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.

La **lettera e)** apporta modifiche al comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di aggiornare e coordinare le circostanze previste in tema di rimpatrio con quelle indicate dall'articolo 5-*septies* del decreto legislativo n. 142 del 2015 che disciplina il rischio di fuga dei richiedenti.

Il **comma 2, lettera f)**, abroga l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ragione della rimodulazione delle impugnazioni cui si procede con la successiva lettera g).

La **citata lettera g)** introduce il nuovo articolo 14.1, che disciplina il procedimento del ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti adottati sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento oppure delle misure alternative ed il ricorso contro la decisione sul provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico introdotta, con gli articoli 5-*quater* e 5-*quinqies* del decreto legislativo n.142 del 2015, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346. Viene individuato un procedimento speciale in ragione della peculiarità dei provvedimenti impugnati e, quindi, della necessità di ottenere la decisione del giudice di legittimità in tempi contenuti, compatibili con la natura dei diritti in questione.

Si stabilisce in particolare, al comma 1, che il ricorso è proposto innanzi alle sezioni civili della Suprema Corte, e dunque ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nel termine di dieci giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Il riferimento al processo civile di legittimità rende chiaro che la proposizione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato, come normalmente accade. Non è dunque necessario chiarire tale aspetto anche considerando che, se venisse inserita una disposizione esplicita sul punto, si potrebbe mettere in dubbio che in altre ipotesi di ricorso per cassazione l'effetto sospensivo possa prodursi.

Il comma 2 fissa in cinque giorni dalla notificazione il termine per il deposito del ricorso, a pena di improcedibilità, e richiama il secondo comma dell'articolo 369 c.p.c. per chiarire la documentazione da allegare al ricorso stesso.

Il comma 3 si occupa della parte resistente, prevedendo il deposito di una sintetica memoria difensiva entro cinque giorni dal deposito del ricorso e chiarendo, ai fini della massima compressione dei tempi processuali, che la memoria è la sede nella quale possono essere presentati anche motivi di ricorso incidentale.

Il comma 4 stabilisce che la Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso e precisa che, della fissazione del ricorso in camera di consiglio, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il comma 5 detta disposizioni per il pubblico ministero, il quale può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine si chiarisce che le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 c.p.c..

Il comma 6 prevede che le parti possano depositare, entro i cinque giorni che precedono l'adunanza, sintetiche memorie illustrative.

Il comma 7, sempre ai fini della massima concentrazione e rapidità del procedimento, chiarisce che l'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza e che l'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio. Ancora al fine di ottenere una decisione in tempi rapidi, si fa salva la possibilità per il collegio di depositare il solo dispositivo con riserva del deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.

Il comma 8 contiene una disposizione di chiusura che rinvia, per ogni altro aspetto non disciplinato, alle disposizioni del codice procedura civile, in quanto compatibili.

Il comma 3 dell'articolo 12 reca, infine, le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri per il patrocinio a spese dello Stato nelle procedure previste dal medesimo articolo 12.

L'**articolo 13**, reca l'attuazione *del regolamento (UE) 2024/1358, che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013.*

In particolare, il **comma 1** prevede che il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, è interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il comma – nell'ottica del potenziamento dell'interoperabilità dei sistemi o delle piattaforme informatiche in uso, previsto all'articolo 14, comma 1, lettere g), h) e i) del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024” - sancisce l'interconnessione del Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 con il Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, allocando anche quest'ultimo presso il Servizio per i sistemi informativi interforze della Direzione centrale della polizia criminale, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La novella è finalizzata a garantire l'immediata disponibilità “interforze” delle notizie, dei dati e delle informazioni acquisite nel corso delle attività di istituto svolte nell'ambito delle verifiche di sicurezza alle frontiere, nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, nonché in attività amministrative, rendendo maggiormente efficace la circolarità informativa già affermata dall'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante “interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”.

In attuazione della previsione in commento, le garanzie previste in materia di controllo, conservazione dei dati, di accesso, e consultazione, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge n. 121 del 1981, saranno estese anche al Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004.

Il **comma 2** dispone che, per le suddette finalità, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché, per le notizie relative ai minori, allo *status* dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il **comma 3** reca specifiche disposizioni finalizzate agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 e stabilisce l'adozione di uno o più decreti a cura del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, al fine di:

- a) designare - sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025 - l'autorità di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Servizio di cooperazione internazionale di polizia, della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-*quinquies*, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System* – EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):

- 1) le autorità designate ai fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
- 2) le unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
- b) stabilire - in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalità di accesso e consultazione nonché, in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento - le modalità di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;
- c) individuare, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:
 - 1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonché del relativo piano di sicurezza;
 - 2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio
 - 3) le procedure di registrazione e documentazione;
- d) disciplinare le modalità tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema EURODAC, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi in uso.

Il **comma 4** prevede che il decreto o i decreti di cui al comma 3 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 5** reca una norma transitoria di coordinamento, con la quale si chiarisce che, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.

Con l'**articolo 14** (*Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*) si apportano le necessarie modifiche urgenti all'assetto delle competenze delle sezioni specializzate istituite presso i Tribunali. In particolare, alla lettera a):

- 1) viene modificato l'articolo 3 al fine di prevedere, con inserimento della lettera *c-bis*), che le sezioni specializzate siano competenti per i procedimenti di convalida o proroga del trattenimento del richiedente asilo; viene inoltre inserita la lettera *c-ter*) al fine di prevedere che sia attribuita alle medesime sezioni la competenza a provvedere sulla convalida delle misure alternative al trattenimento disposte a carico del richiedente asilo e viene inserita la lettera *c-quater*) al fine di attribuire alle sezioni specializzate la competenza a trattare i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente asilo a risiedere in un luogo specifico con eventuali obblighi di segnalazione;

2) il comma 4 viene modificato al fine di prevedere che le sezioni specializzate giudichino sempre in composizione monocratica. Tale modifica tiene conto della necessità di assicurare la necessaria speditezza nell'organizzazione della fase decisoria dei molteplici procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni che il Patto UE, con particolare riguardo alle procedure accelerate di frontiera, stabilisce debbano concludersi celermente, anche per quanto concerne le varie fasi di rimedio giurisdizionale;

3) la soppressione del comma 4-*bis* consegue alle modifiche operate al comma 4.

Alla lettera b) si prevede, infine, quale conseguenza della riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate, l'abrogazione della norma che aveva attribuito alla corte d'appello la competenza a conoscere dei procedimenti di convalida e proroga del trattenimento del richiedente asilo.

L'**articolo 15** (*Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*) è volto al rafforzamento del sistema delle commissioni territoriali. In particolare, con il comma 1, per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente, mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo, il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria.

Per quanto concerne l'**articolo 16** (*Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione*) istituisce al comma 1, presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, un ufficio per il processo stralcio finalizzato alla più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-*bis*) del medesimo comma 1 (ovvero le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale), pendenti alla data dell'11 giugno 2026. In coerenza con le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha previsto la composizione monocratica per la decisione di tutti i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, la norma chiarisce che anche i procedimenti pendenti sono definiti in composizione monocratica (e quindi il singolo giudice assegnatario del procedimento conferirà la delega di cui al comma 3, al giudice onorario di pace designato).

Il comma 2 chiarisce che, ai fini di cui al comma 1, si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 regola l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo di cui al comma 1, prevedendo che vi sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché la pronuncia di provvedimenti definitivi anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. La delega proviene dal giudice assegnatario, che coincide con il giudice relatore per i procedimenti

nati come collegiali e divenuti ora monocratici. Il provvedimento di assegnazione è adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo *ex lege*. Ciò tenuto conto dell'urgenza di assicurare l'immediata operatività dell'ufficio per il processo stralcio, a sua volta funzionale a consentire alle sezioni per l'immigrazione di affrontare efficacemente l'impatto delle nuove procedure.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, il suddetto decreto tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate alla data di entrata in vigore del presente decreto,

Il comma 5 dispone che i giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo e prevede che sia loro assicurata una adeguata formazione nelle materie trattate, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.

Il comma 6 chiarisce che, per quanto non derogato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Il comma 7 dispone che, fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. La norma chiarisce inoltre che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile.

Al fine di contemperare l'esigenza di assicurare la definizione dei procedimenti di cui al comma 1 con quella di limitare la deroga all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2017, il comma 8 dispone che la delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Si prevede inoltre il monitoraggio, a cura del presidente del tribunale, della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, la trasmissione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura di una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

Il comma 9 prevede una specifica misura organizzativa di supporto: il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi, nel rigoroso rispetto della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza eurounitaria che vieta il superamento del limite massimo di trentasei mesi di servizio nelle forme del contratto a termine, anche in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I criteri di individuazione del personale

interessato sono rimessi ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 10 reca le necessarie disposizioni finanziarie a copertura dell'intervento, quantificate sulla base degli oneri prevedibili per la proroga contrattuale di cui al comma 9 e per il funzionamento delle sezioni stralcio.

L'**articolo 17** reca le disposizioni transitorie volte ad assicurare l'ordinato passaggio dal regime vigente al nuovo quadro normativo derivante dall'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, con particolare riferimento alla fase di presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale. In particolare, il comma 4 chiarisce che il rito precedente alle modifiche apportate con il decreto continua ad applicarsi ai procedimenti avviati a seguito di domanda di protezione presentata prima del 12 giugno 2026, fermo restando che la decisione diviene monocratica per tutti i procedimenti (e non solo per quelli attribuiti all'ufficio per il processo stralcio).

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

L'**articolo 18** contiene le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 19** reca la clausola di entrata in vigore del decreto.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

L'**articolo 1** disciplina le prove nelle quali si articolerà l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. In particolare, con riferimento ai profili di rilievo finanziario si osserva quanto segue.

Il **comma 6** disciplina la composizione della commissione centrale di esame, nominata con decreto del Ministro della giustizia e composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, indicando la seguente ripartizione tra le diverse professionalità:

- a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
- b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
- c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche anche in pensione.

Il **comma 7** prevede che il suddetto decreto di cui al comma 6 contenga la nomina delle sottocommissioni istituite presso ogni sede di corte d'appello, ciascuna formata da tre componenti effettivi e da tre supplenti con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

Il **comma 10** stabilisce che le funzioni di segretario siano svolte da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia. Qualora le funzioni da segretario siano esercitate da personale appartenente ad altra amministrazione rispetto a quella della giustizia, a seguito dell'autorizzazione della medesima amministrazione, i compensi previsti per tale personale graveranno sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il **comma 11** prevede che il Ministro della giustizia determini, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Consiglio nazionale forense (CNF), possa nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

Sotto il profilo finanziario, si osserva che gli ispettori sono già attualmente previsti nell'ambito delle prove per l'esame di avvocato e vengono nominati attraverso un decreto ministeriale per assicurare trasparenza delle operazioni di esame. Agli stessi, tuttavia, come specificato dalle note del



Dipartimento degli affari di giustizia (Direzione generale degli affari interni Ufficio II – ordini professionali e albi, cfr. nota del 1° febbraio 2022) “non si estende la disciplina di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 31 del 2021, in materia di compensi, norma espressamente riservata “ai componenti e al segretario delle sottocommissioni”, si applicherà la disciplina ordinaria”, vale a dire il regime concernente i rimborsi spese e le missioni, i quali potranno essere fronteggiati attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente sulla Missione 6, Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria”, Programma “Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile”, Cd.R. Dipartimento degli Affari di giustizia, capitolo 1250, pg. 10 “Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notaio”, che reca uno stanziamento di euro 2.238.896,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Il **comma 13** introduce una disposizione transitoria in deroga a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), prevedendo che ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge n. 247 del 2012 (ordinamento forense), sino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati delle domande per le verifiche del profitto intermedie e finale, di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento, le verifiche intermedie non sono svolte e l’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione. Nelle more dell’istituzione della Commissione predetta, la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, che prevede espressamente che ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma gli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni.

Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicheranno a partire dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore della presente legge (comma 15).

Il **comma 17** reca le disposizioni finanziarie e prevede che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provveda nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all’erario della tassa di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (come rideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.P.C.M. 21 dicembre 1990), pari a euro 12,91.

Le suddette risorse sono stanziate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 6 «Giustizia» - Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» - C.d.R. Dipartimento degli affari di giustizia, Azione «Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile», sul capitolo 1250 p.g. 10 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notaio», che reca uno stanziamento di euro 2.238.896 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. Quanto alle nuove modalità di svolgimento dell’esame, la nuova procedura prevede due prove scritte e una prova orale, così distinguendosi sia dalle modalità “ante covid” con



tre prove scritte e un orale, come disciplinata dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (vista la proroga di tredici anni dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di esame di avvocato disposta dall'articolo 49 della legge sull'ordinamento forense), sia dalla modalità "emergenziale", adottata negli anni 2020-2024, per far fronte alla situazione pandemica.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (nuove disposizioni)
modalità esame	tre scritti e un orale	doppio orale	doppio orale	doppio orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale	due scritti e un orale

Le spese di funzionamento per lo svolgimento dell'esame, come disciplinato dalle presenti disposizioni, sono ricostruite come da tabelle che seguono:

COMMISSIONI CONCORSO

Parametri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999

COMMISSIONE CENTRALE (COMMA 6)

Anno	Componenti commissione centrale	Numero componenti	Importo compensi commissione DM 15 ottobre 1999		
			unitario	complessivo	totale
2026	presidente	1	495,80	495,80	2.561,65
	componenti	4	413,17	1.652,68	
	segretario	1	413,17	413,17	

SOTTOCOMMISSIONI (COMMA 7)

Anno	Sottocommissioni	Numero componenti sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Importo compensi commissione DM 15 ottobre 1999			
2026	134	presidente	1	134	495,80	66.437,20	232.531,54
		componenti	2	268	413,17	110.729,56	
		segretario	1	134	413,17	55.364,78	

Il numero di sottocommissioni per l'anno 2026 corrisponde prudenzialmente al numero di sottocommissioni istituite per la sessione 2025, sulla base della media del numero dei partecipanti iscritti negli ultimi tre anni (2022-2025) e dell'andamento del numero degli iscritti nel periodo 2019-2025.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (media)



								ultimi tre anni)
numero candidati	24.087	25.833	19.650	15.276	10.922	11.166	10.987	11.025

Si ipotizza prudenzialmente di corrispondere a tutti i commissari l'importo stabilito per intero dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 48, recante «Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali».

Per quanto riguarda il compenso per i componenti dei comitati di vigilanza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, pari a euro 51,65 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove, ipotizzando prudenzialmente in media un numero di 10 persone destinate alla vigilanza in ciascuna delle 26 sedi distrettuali di svolgimento delle prove scritte, la spesa prevista è pari a euro 26.858, come rappresentato nella tabella che segue:

n. prove scritte	Compenso art. 2, comma 1, d.m. 15.10.1999	Numero componenti comitati di vigilanza	Totale
2	51,65	260	26.858

Il costo dell'affitto dei locali per lo svolgimento delle prove scritte è parametrato a quanto speso nell'anno 2019, tenuto conto del numero di partecipanti ipotizzato.



PROVE SCRITTE – AFFITTO LOCALI

Anno	n. prove scritte	Costo affitto locali
2019	3	1.081.522,26
2023	1	360.507,42
2026	2	721.014,84

Si ribadisce, a tal proposito, che rispetto alla sessione 2019 il numero dei partecipanti è andato sensibilmente riducendosi, circostanza che verosimilmente inciderà anche sui costi di affitto dei locali.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
n. candidati	24.087	25.833	19.650	15.276	10.922	11.166	10.987

Il numero dei candidati incide anche sulla spesa per la correzione delle prove scritte e orali, quantificata considerando l'ulteriore indennità per i commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. 15 ottobre 1999.

PROVE SCRITTE – CORREZIONE ELABORATI

Anno	n. candidati previsti	n. prove scritte	compenso per correzione prova scritta	Totale
2026	11.000	2	1,29	28.380

PROVE ORALI

si ipotizza prudenzialmente che il 50% degli iscritti alle prove scritte arrivi a sostenere l'esame orale

Anno	n. candidati previsti	compenso per prova orale	Totale
2026	5.500	1,29	7.095

*La tabella che segue rappresenta lo stanziamento sul capitolo 1250 p.g. 10 rispetto alla spesa ipotizzata per le nuove modalità di esame, considerato che sul medesimo p.g. gravano anche le spese per lo svolgimento del concorso notarile, la cui spesa è pari, in media, a euro **1.000.000 negli anni 2023-2025.***



RIEPILOGO

COMMISSIONI CONCORSO	235.093,19
PROVE SCRITTE - COMPENSO COMMISSIONI VIGILANZA	26.858,00
PROVE SCRITTE - AFFITTO LOCALI	721.014,84
PROVE SCRITTE - CORREZIONE ELABORATI	28.380
PROVE ORALI	7.095
Totale	1.018.441
Stanziam. cap. 1250 p.g. 10	2.238.896

Si segnala che il capitolo 1250 p.g. 10 rientra tra i capitoli oggetto di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'importo stabilito nell'allegato 1 alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 10 febbraio 2025, di euro 752.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'amministrazione può richiedere in corso d'anno la riassegnazione alla spesa di eventuali somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata oggetto di stabilizzazione, da adottarsi tramite appositi decreti di variazione. A tal proposito si segnala anche la disposizione di cui al **comma 18**, che introduce un meccanismo di adeguamento triennale, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, del contributo di partecipazione, stabilito nella misura di euro 62. L'importo di 62 euro è pari all'adeguamento Istat dell'importo di 50 euro dal gennaio 2013 (data di entrata in vigore dell'articolo 46, comma 13-bis, della l. 31 dicembre 2012, n. 247) al marzo 2026, aumentato del 24%, come attestato dal sito Istat.

Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine: **Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Ecoicopv2)** Gennaio 1947 - Marzo 2026

Aggr.ne: **Indice generale (senza tabacchi)**

Territorio: **Italia**

Da mese: **Gennaio** Da anno: **2013**

A mese: **Marzo** A anno: **2026**

Somma: **1** Euro Lire

Calcola

Gennaio 2013 - Marzo 2026

Coefficiente	Euro	Lire
1,237	1,24	2,401

L'**articolo 2** (Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato), coordina e chiarisce il regime applicabile ai provvedimenti cautelari d'urgenza in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore.

Il **comma 1** dell'articolo in esame sostituisce il comma 4 dell'art. 132 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - CPI, al fine di conformare la disciplina riguardante i rapporti del giudizio cautelare e del giudizio di merito, nell'ambito della tutela



giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25, a seguito di domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte di Cassazione.

Pertanto, la disposizione viene modificata per rendere applicabile la regola dell'inefficacia dei provvedimenti cautelari in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o in caso di sua estinzione nel caso sia stato introdotto. In particolare, con tale sostituzione si prevede che, per i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. nell'ambito dei procedimenti per la protezione dei diritti di proprietà industriale, si applicheranno le regole dettate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 132 CPI, in deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 669 *octies* c.p.c.

Corrispondentemente, il **comma 2** apporta le stesse modifiche anche nell'ambito della tutela del diritto d'autore, estendendo la deroga al comma 6 dell'articolo 669-*octies* c.p.c. anche ai procedimenti di cui all'articolo 162-*bis* della legge n. 633 del 1941.

Infine, con il **comma 3** si prevede che, in caso di ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia delle misure cautelari adottate, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte a favore della quale le misure sono state disposte, consenta a quest'ultima di avviare il giudizio di merito entro i termini di decadenza previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'efficacia delle misure originariamente disposte.

L'intervento è diretto a disciplinare l'ambito della procedura per l'applicazione o la revoca di misure cautelari adottate a tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare le modalità di esercizio di facoltà processuali già previste dall'ordinamento, i cui adempimenti vengono espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** interviene sull'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, al fine di rendere più certa, lineare e tempestiva la sequenza procedimentale che conduce alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché di quelle funzionali al loro utilizzo. L'intervento si colloca nel quadro delle criticità emerse con riguardo ai tempi di pagamento delle spese di intercettazione e mira a superare gli elementi di incertezza applicativa della disciplina vigente, ferma restando la natura di spese di giustizia delle prestazioni considerate.

Rispetto al quadro vigente, la novella non incide sull'*an* della spesa, che già grava sull'erario in quanto connessa a prestazioni obbligatorie o comunque funzionali all'esecuzione delle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, ma interviene sulle modalità e sul quando della relativa liquidazione e del successivo pagamento.

In particolare, la lettera a) introduce il comma 01, prevedendo che, concluse le prestazioni, l'avente diritto presenti richiesta di pagamento al pubblico ministero. Sotto il profilo finanziario, tale previsione non determina nuovi oneri, poiché non introduce nuove voci di spesa né amplia la platea dei beneficiari, limitandosi a formalizzare il *dies a quo* del procedimento di liquidazione.

La lettera b) coordina il comma 1 con l'inserimento del nuovo comma 01, sostituendo il richiamo normativo alle prestazioni considerate e sopprimendo il riferimento al provvedere "senza ritardo". Anche tale intervento ha carattere di mero coordinamento, senza effetti innovativi sulla misura dei compensi o sul volume complessivo della spesa.



La lettera c) inserisce il comma 1-*bis*, in base al quale il pubblico ministero, ricevuta la richiesta di liquidazione e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, provvede entro trenta giorni. Sotto il profilo finanziario, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'attività di verifica e liquidazione rientra già nei compiti istituzionali degli uffici requirenti ed è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La fissazione del termine è, tuttavia, suscettibile di anticipare temporalmente, rispetto ad alcune prassi attuali, il momento della liquidazione e, quindi, il correlato fabbisogno di cassa, senza incidere sull'ammontare complessivo della spesa dovuta per le prestazioni già rese.

La lettera d) sostituisce il comma 2 e distingue espressamente il regime applicabile nel corso delle indagini preliminari da quello successivo alla loro conclusione, chiarendo che, nella prima fase, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario, mentre, dopo la conclusione delle indagini, esso è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. La disposizione è volta a garantire una migliore programmazione finanziaria e una riduzione dei ritardi accumulati.

La lettera e) inserisce i commi 3.01 e 3.02. Con il comma 3.01 si stabilisce che il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero e che il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. Tale intervento, di per sé, non amplia la spesa dovuta per sorte capitale, ma è idoneo a incidere positivamente sulla gestione del debito commerciale assimilato, riducendo il rischio di ritardi patologici e di contenzioso.

Il comma 3.02 prevede, in caso di pagamento eseguito oltre il termine di cui al comma 3.01, il riconoscimento, in favore del creditore, degli interessi nella misura degli interessi legali di mora nonché di un indennizzo percentuale sulla somma dovuta, articolato per scaglioni correlati alla durata del ritardo. Diversamente dalla disciplina vigente, che non contempla una specifica previsione di indennizzo automatico parametrato al ritardo nell'ambito dell'articolo 168-*bis*, la norma introduce infatti una conseguenza economica ulteriore rispetto al pagamento della sorte capitale, destinata ad operare nei soli casi di inosservanza del termine di trenta giorni.

La lettera f) inserisce il comma 3-*ter*, prevedendo l'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibile e tenuto conto della peculiarità della prestazione derivante da incarico conferito dall'autorità giudiziaria. Rispetto alla versione vigente, l'esplicito rinvio alla disciplina compatibile di settore rafforza la tutela del creditore e accresce la certezza del quadro regolatorio.

La lettera g) modifica la rubrica dell'articolo 168-*bis*, al fine di adeguarla al contenuto effettivo della disposizione, ora riferita espressamente sia alle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sia a quelle funzionali all'utilizzo delle medesime. La modifica ha valore meramente ricognitivo e non produce effetti finanziari.

Dal punto di vista finanziario, ad eccezione delle disposizioni contenute nella lettera e) – punto 3.02, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata a riorganizzare ed accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese già previste a legislazione vigente, non ampliando l'ambito soggettivo dei servizi da remunerare.

Con riferimento, invece, alla lett. e) del presente articolo, che introduce, all'art. 168-bis del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, il nuovo comma 3.02, si rappresenta che la disposizione comporta un onere per l'amministrazione stimato in euro 1.070.695 a decorrere dall'anno 2027.



La quantificazione scaturisce dall'applicazione delle percentuali di indennizzo, stabilite per i singoli scaglioni di ritardo, rapportati alla media delle somme dovute per intercettazioni nel triennio 2023-2025 così come evidenziate nella tabella che segue.

scaglioni di ritardo R	% indennizzo	somme dovute			media somme dovute	importo indennizzo
		2023	2024	2025		
R<=0	0,00%	116.054.675,57	121.172.223,55	133.374.964,14	123.533.954,42	-
R<6 mesi	1,00%	52.680.999,77	39.367.111,64	83.339.706,36	58.462.605,92	584.626,06
6 mesi<R>1 anno	1,50%	12.272.399,27	15.599.458,42	25.200.408,95	17.690.755,55	265.361,33
1 anno<R>2 anni	2,00%	4.827.875,87	16.507.494,98	3.056.036,82	8.130.469,22	162.609,38
R>2 anni	2,50%	1.874.133,51	2.065.990,26	3.031.606,94	2.323.910,24	58.097,76
Onere complessivo						1.070.694,53

Il comma 5 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa pari ad euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2), che reca le necessarie disponibilità.

L'**articolo 3** (Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia) interviene con **comma 1**, all'articolo 9 della legge n. 114 del 2024, modificando la decorrenza temporale di efficacia di alcune disposizioni della menzionata legge al 28 febbraio 2027. *Dal punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a posticipare la decorrenza di alcune disposizioni previste nella citata legge.*

Il **comma 2** dispone la proroga al 31 dicembre 2027 del termine previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alla disciplina transitoria in materia di sale server. *L'intervento incide esclusivamente sotto il profilo temporale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.*

Il **comma 3** interviene al comma 1, dell'articolo 49 del D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (c.d. *Riforma Cartabia*) sostituendo le parole "quattro anni" con le parole "cinque anni". *La norma apporta una modifica temporale al termine di entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a posticipare l'entrata in vigore delle predette disposizioni.*

L'**articolo 4** (Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti) interviene sul regime della cosiddetta "decennalità" dei magistrati (articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006) e introduce meccanismi volti a rendere i trasferimenti più gradualmente e organizzati.



In particolare, il **comma 1** prevede, in via transitoria, che per i magistrati che hanno già raggiunto o stanno per raggiungere il limite massimo di permanenza e la cui scadenza interviene prima del 31 dicembre 2026, tale termine è automaticamente prorogato fino a tale data.

Il **comma 2** apporta modifiche strutturali all'articolo 19 del suddetto decreto legislativo. In particolare, la lettera a) introduce la possibilità di differire fino a dodici mesi le assegnazioni ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro qualora il numero dei magistrati da trasferire superi un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro.

La lettera b), riduce da sei a tre mesi il termine entro il quale i magistrati interessati devono presentare domanda di trasferimento, al fine di rendere la procedura più coerente con le tempistiche effettive di pubblicazione e copertura dei posti vacanti.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse si limitano a introdurre misure organizzative e procedurali nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** (*Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace*) contiene la modifica al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e interviene su specifici aspetti dell'organizzazione degli uffici giudiziari, sulla disciplina del servizio dei magistrati onorari e sul regime transitorio della riforma.

Il comma 1, lettera a) n. 1, prevede che il presidente del tribunale possa disporre l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace del medesimo circondario. *Sotto il profilo finanziario le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'esercizio dei poteri organizzativi avviene nell'ambito delle dotazioni organiche già previste e la mobilità temporanea del personale, che avviene, comunque, nel rispetto dell'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario sottoscritto il 15 luglio 2020, non comporta indennità aggiuntive o trattamenti economici ulteriori.*

La lettera b), proroga dal 31 ottobre 2026 al 31 ottobre 2027 il termine di entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che prevedono l'ampliamento della competenza del giudice di pace. La disposizione si limita a prorogare per un ulteriore anno un assetto già operativo.

L'**articolo 6** (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo*) interviene sull'assetto organizzativo dell'Ufficio per il Processo (UPP) prevedendo che il personale stabilizzato dell'ufficio per il processo sia impiegato nei tribunali ordinari, nei tribunali per i minorenni e nelle corti di appello sia civili che penali, in via ordinaria, nelle attività di supporto al magistrato (articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), per il civile, e articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), per il penale, del d.lgs. 151/2022), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

L'introduzione del citato personale addetto all'Ufficio per il Processo (UPP) consente l'assegnazione del personale stabilizzato anche agli organi di giurisdizione minorile e di sorveglianza. Nello specifico si prevede la stabilizzazione di 6.919 unità di Addetti all'Ufficio per il processo delle quali il 5%, in via prudenziale (circa 350 unità), potranno essere assegnati alle sedi minorili e di sorveglianza (in totale 58 sedi, 29 tribunali di sorveglianza e 29 tribunali minorili). In tali sedi il personale potrà essere assegnato alla luce dell'organizzazione del lavoro stabilita dai Capi degli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia e gestione degli affari. In tale



prospettiva, anche l'assegnazione del personale di magistratura ordinaria ed onoraria avverrà secondo i criteri sopra illustrati, significando, comunque, che il numero del personale di magistratura rimane invariato rispetto al numero previsto a legislazione vigente e già in servizio presso le medesime sedi.

L'**articolo 7** (Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022), alla lettera a), posticipa al 30 ottobre 2026 il termine, precedentemente fissato all'8 agosto 2026, per la presentazione della domanda di pagamento dei creditori di somme liquidate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis, a pena di decadenza.

Con la lettera b), il termine temporale previsto dal comma 12-ter, del medesimo articolo 5-sexies, precedentemente fissato al 1° gennaio 2022 è stabilito nel 1° gennaio 2023, in coerenza con la modifica apportata con la lettera a).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto che alla disposizione di cui si propone la modifica non erano stati ascritti risparmi.

L'**articolo 8** (Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia) introduce disposizioni per l'efficacia del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Il processo penale telematico ha conosciuto un'accelerazione, nel periodo 2023-2026. In tale arco temporale ristretto sono stati progettati, sviluppati e messi in esercizio sistemi complessi e tra loro interoperabili e in settori delicatissimi, a fronte di una platea capillare di uffici giudiziari, magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria e avvocatura.

A questo si aggiunge l'infrastruttura dei sistemi di conoscenza del "datalake" della giustizia. Tale infrastruttura, che ha finora investito alcuni ambiti a supporto dell'attività giurisdizionale, è destinata a estendersi a ulteriori settori e anche ad integrarsi progressivamente con sistemi di intelligenza artificiale per potenziare, grazie alla conoscenza della giustizia, la sua efficienza.

La disposizione prevede specifici stanziamenti al fine di:

- a) assicurare la continuità nel tempo del patrimonio applicativo realizzato attraverso un presidio permanente di manutenzione, di assistenza specialistica e di adeguamento agli sviluppi normativi e organizzativi della giurisdizione;
- b) potenziare le infrastrutture digitali e le reti di trasmissione alla dimensione effettiva del perimetro raggiunto;
- c) innalzare e mantenere nel tempo i livelli di sicurezza dei sistemi informativi della giustizia, in coerenza con il profilo di criticità delle funzioni svolte e con la natura particolarmente sensibile dei dati trattati.

Le tre esigenze richiamate hanno natura strutturale e proiezione pluriennale. A tali esigenze si aggiungono esigenze da coprire con spesa corrente, correlate anch'esse agli investimenti già effettuati. Tali spese riguardano in primo luogo la digitalizzazione dei fascicoli che si dovrebbe concludere entro il 2029 e la spesa relativa all'assistenza. L'attuale contratto di assistenza è in scadenza ed il servizio sarà garantito con un contratto biennale, ma si attende una spesa crescente per le voci relative all'assistenza sistemistica, applicativa, delle postazioni di lavoro ed all'utenza e alle sale server.



Riepilogo e quantificazione delle esigenze:

Parte corrente

Annualità	2027	2028	2029	A decorrere dal 2030
Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari	10 milioni	10 milioni	10 milioni	
Assistenza sistemistica evoluta ed applicativa, alle postazioni di lavoro, all'utenza alle sale server	2,5 milioni	2,5 milioni	2,5 milioni	12,5 milioni

Conto capitale

Annualità	2026	2027	2028 - 2034
Infrastrutture digitali e connettività		10,5 milioni	17,5 milioni
Continuità del data lake	6,5 milioni	7 milioni	

Per le attività sopra evidenziate sono necessarie le risorse indicate nella tabella che segue, distinte in spesa corrente e spesa in conto capitale:

Tipologia di spesa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e a decorrere
c/ Capitale	6.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-
Corrente	-	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Totale	6.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	12.500.000

L'articolo 8 prevede un'apposita autorizzazione di spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026 e di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 per assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi. Prevede, inoltre, un'apposita autorizzazione di spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per la manutenzione e l'assistenza specialistica.

Alla copertura degli oneri autorizzati dal presente articolo si provvede per le spese in conto capitale pari ad euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; per le spese correnti pari a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

L'articolo 9 (*Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio*) interviene in materia di responsabilità professionale del notaio, introducendo un termine massimo di esercizio dell'azione risarcitoria pari a quindici anni decorrenti dalla data di compimento della prestazione, ferma restando la decorrenza del termine ordinario di prescrizione decennale dalla data di conoscibilità del danno. La disposizione, pertanto, delimita in termini certi l'esposizione temporale del professionista all'azione di responsabilità, mediante il coordinamento tra il criterio soggettivo della conoscibilità del danno e un limite oggettivo finale di proponibilità dell'azione.



Il comma 2 chiarisce, inoltre, il regime intertemporale della nuova disciplina, prevedendone l'applicazione anche ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto, purché la prestazione notarile sia compiuta successivamente. La norma persegue finalità di certezza dei rapporti giuridici, di stabilizzazione degli effetti degli atti rogati e di prevedibilità del contenzioso, senza incidere sulla struttura dell'illecito professionale né sui presupposti sostanziali della responsabilità del notaio, ma limitandosi a definire un termine finale di esercizio dell'azione. La norma incide esclusivamente sul perimetro temporale dell'azione civilistica nei confronti del notaio e producendo effetti di razionalizzazione del quadro dei rapporti giuridici e di maggiore certezza nella definizione del rischio professionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024

Il presente Capo, suddiviso in 8 articoli, reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024" ed è volto ad assicurare una prima attuazione degli obblighi derivanti dal citato Patto UE, finalizzata ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle più significative innovazioni introdotte dagli atti normativi unionali, che saranno efficaci a far data dal prossimo 12 giugno.

Si evidenziano, sulla base degli elementi in possesso allo stato dal Ministero dell'interno, i fattori a supporto della clausola di invarianza prevista dall'articolo 18. In primo luogo, si segnala l'attuale tendenza in diminuzione degli sbarchi, che - in base ai dati attualmente disponibili - registra una riduzione di oltre il 50 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Inoltre, per quanto concerne la potenziale incidenza delle norme introdotte sui costi dell'accoglienza, si precisa che, ai fini dell'attuazione delle procedure accelerate di frontiera, sono stati designati centri già esistenti e in uso per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Infine, l'attuazione della disciplina delle procedure di asilo in frontiera prevista dal regolamento (UE) 2024/1348 comporta una compressione dei termini per la definizione della procedura, che si prevede determini una riduzione dei tempi di permanenza in accoglienza dei richiedenti protezione internazionale la cui domanda sarà esaminata con tale procedura, destinata, come noto, a concludersi in 12 settimane.

Tali fattori inducono a ritenere sufficienti, allo stato attuale, gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio a realizzare gli interventi previsti nel presente decreto.

Con l'**articolo 10** (*Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*), ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, si apportano alcune modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale).

Il **comma 1**, alla **lettera a)**, sostituisce la disposizione dell'articolo 4 del cennato decreto legislativo in materia di documentazione fornita al richiedente nei due distinti momenti della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.



Per quanto concerne i commi 1, 2 e 3 del nuovo articolo 4, si introducono le disposizioni necessarie al rilascio, al momento della registrazione della domanda e, in caso di trattenimento, al momento della formalizzazione della stessa, di un documento idoneo all'identificazione provvisoria del richiedente. Al rilascio provvede la questura o la polizia di frontiera. Sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di identificazione, fotosegnalamento e rilascio dei documenti rientrano nelle competenze istituzionali già esercitate dalle Questure e dagli uffici di polizia di frontiera. Il rilascio e la gestione dei documenti si inseriscono, infatti, nell'ambito di procedure già operative, senza determinare l'introduzione di nuovi adempimenti sostanziali o ulteriori procedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda il comma 4, relativo al documento rilasciato al richiedente non trattenuto al momento della formalizzazione della domanda, occorre distinguere il caso dei richiedenti non presenti nei centri di accoglienza realizzati nel territorio nazionale da quelli che invece dimorano all'interno dei medesimi.

Nel primo caso, la procedura di formalizzazione della domanda avviene mediante il supporto di un soggetto esterno convenzionato che assisterebbe il richiedente in tale fase, trasmettendo alla Prefettura, in via telematica mediante l'applicativo in uso, il documento da convalidare. Ai fini di tale attività, il soggetto esterno viene abilitato all'utilizzo dell'applicativo informatico predisposto dal competente ufficio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul quale operano le Prefetture competenti per il suddetto adempimento.

Il costo ipotizzato *pro capite*, comprensivo in via generale anche della spesa relativa al collegamento informatico, è quantificabile nella misura massima di € 10,00 (dieci/00). Tale importo è determinato sulla falsariga di quanto ha statuito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di finanziamento in favore degli istituti di patronato per l'attività svolta in materia di assegni di inclusione. Tenuto conto del fatto che la disposizione transitoria dell'articolo 17, comma 1, del presente decreto prevede la decorrenza del nuovo sistema di registrazione e formalizzazione della domanda a decorrere dal 1° novembre 2026, il costo di tale servizio va pertanto computato, per l'anno 2026, a decorrere dalla suddetta data.

Ciò premesso, va tenuto conto che nell'anno in corso è stimato un numero complessivo di domande di protezione internazionale di 130.000. Si evidenzia, inoltre, che nelle proiezioni elaborate dal cennato Dipartimento, di tali richiedenti circa 80.000 optano per una soluzione alloggiativa autonoma ed esterna alla rete nazionale di accoglienza. Pertanto, per determinare il costo complessivo da corrispondersi al/i soggetto/i esterno/i per l'attività di formalizzazione della domanda, si può ipotizzare, nel bimestre novembre-dicembre 2026, un numero di formalizzazioni relative a 13.350 richiedenti circa, così calcolate:

- 80.000 richiedenti su base annua non in accoglienza: 12 mesi = 6.667 richiedenti su base mensile.
- 6667 richiedenti /mese x 2 mesi (novembre - dicembre 2026) = 13.334 richiedenti che, con cifra arrotondata sono computati nel numero di 13.350.

Ne deriva che il costo complessivo per la formalizzazione delle domande dei richiedenti non accolti nei centri è determinato, per l'anno 2026, come segue:

- 13.350 richiedenti x € 10,00 pro capite = € 133.500,00 per la formalizzazione delle domande dei richiedenti non accolti nella rete nazionale di accoglienza per l'ultimo bimestre del 2026.

Per il biennio 2027-2028, ipotizzando una sostanziale invarianza delle domande di protezione internazionale, il costo della formalizzazione delle domande dei richiedenti non in accoglienza è determinato, per ciascuno degli anni suddetti, come segue:



- 80.000 richiedenti x € 10,00 = € 800.000,00 su base annua.

Nel caso, invece, di richiedenti accolti nei centri di accoglienza realizzati sul territorio nazionale, si prevede che il supporto alla formalizzazione delle domande avvenga a cura dei soggetti gestori dei centri, nel complesso delle prestazioni di accoglienza – e segnatamente nel contesto del servizio di gestione amministrativa dei centri – svolte in attuazione del vigente capitolato di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024. Tali gestori si avvalgono del collegamento già esistente con il sistema informatico, già in uso, gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, sulla quale sono anche collegate le Prefetture-UTG, competenti per la validazione del documento emesso. Tenuto conto del fatto che l’articolo 17 del presente decreto prevede un regime transitorio fino al 31 ottobre 2026, durante il quale la formalizzazione della domanda sarà ritenuta assolta nel corso della registrazione curata dalle Questure e dagli uffici della Polizia di frontiera, e che il vigente capitolato non prevede ancora, nell’ambito del suddetto servizio di gestione amministrativa, il costo della prestazione che il gestore del centro eroga a supporto della formalizzazione della domanda da parte del richiedente, per il bimestre novembre-dicembre 2026 tale prestazione deve essere retribuita a parte rispetto a quanto corrisposto *pro-capite pro-die* per l’accoglienza del richiedente stesso in base al vigente capitolato.

Ai fini del computo dei costi relativi, si ipotizza in via generale su base annua il numero di 50.000 richiedenti in accoglienza. Per il bimestre novembre-dicembre 2026, pertanto, si può ipotizzare un numero di domande da formalizzare da parte dei gestori pari a circa 8.340, così calcolato:

- 50.000 domande: 12 mesi = 4167 domande presentate mensilmente da persone accolte;
- 4167 domande/mese x 2 mesi = 8334/bimestre, con arrotondamento per eccesso, 8.340.

Pertanto, per il bimestre novembre – dicembre 2026 le domande formalizzate da persone in accoglienza per il tramite dei soggetti gestori dei centri sono 8334, e pertanto, con arrotondamento per eccesso, 8.340.

Si ipotizza altresì che il costo *pro-capite* della formalizzazione della domanda effettuata con il concorso del gestore sia più basso rispetto a quello sopra individuato per la formalizzazione della domanda di richiedenti non accolti in quanto il soggetto gestore già svolge, in collegamento telematico con il suddetto sistema informatico, varie attività di gestione amministrativa dei centri, presentando pertanto prassi consolidate di gestione amministrativa a valere su un applicativo informatico già esistente e in uso. Ne deriva pertanto, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale dello straniero in accoglienza, un costo *pro-capite* stimato nella misura massima di € 4,00 (quattro,00).

Conseguentemente, per il bimestre novembre-dicembre 2026, il costo della formalizzazione delle domande presentate dai richiedenti accolti nei centri di accoglienza è determinato come segue:

- 8.340 richiedenti x € 4,00 = € 33.360,00.

Per ciascuno degli anni 2027 e 2028, il costo della formalizzazione delle domande, ipotizzando la conferma del *trend* generale dell’anno 2026, per gli stranieri accolti è così determinato:

- 50.000 richiedenti x € 4 = € 200.000,00 annui.

Tali costi saranno, quindi, sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2351, piano gestionale 2, relativo alle spese per l’attivazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza.

Tutti i suddetti costi sono comprensivi dell’attività di orientamento legale svolta nel contesto e a supporto della formalizzazione della domanda del richiedente.



Si osserva inoltre che, in tutti i suddetti casi, il documento relativo alla formalizzazione è validato dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente, con una procedura informatica speditiva che sarà svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'aggiornamento dell'applicativo informatico/telematico a disposizione delle Prefetture è effettuato dall'Ufficio informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell'Ufficio in questione, lo stesso dispone a legislazione vigente delle dotazioni necessarie.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 1 in commento, che novella l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, è di mero coordinamento.

La **lettera c)** del comma 1, prevede l'introduzione, dopo l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, dei nuovi articoli 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*.

Gli articoli 5-*ter* e 5-*quater* disciplinano l'autorizzazione del richiedente a risiedere in un luogo specifico ed il relativo provvedimento di competenza del prefetto. Le attività svolte dal prefetto per l'adozione del provvedimento e i connessi adempimenti previsti in tali disposizioni, ivi comprese la verifica del rispetto della misura adottata, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto disimpegnabili avvalendosi degli uffici – con le relative dotazioni umane, finanziarie e strumentali – della prefettura.

L'articolo 5-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, riguarda il «*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*». La norma è diretta a recepire le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 9 della direttiva accoglienza, che impongono agli Stati membri di assicurare che il destinatario dei provvedimenti concernenti le restrizioni alla libertà di circolazione abbiano diritto a un rimedio effettivo. Il comma 1 prevede che l'interessato possa presentare, a mezzo di difensore munito di procura speciale, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento, reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, adottato ai sensi del precedente articolo 5-*quater*, con ricorso al giudice del luogo in cui è stato autorizzato a risiedere. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato. Il comma 2 prevede che il ricorso sia dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, il giudice procede alla revoca del patrocinio a spese dello Stato. Il comma 3 prevede che, superato il vaglio di ammissibilità, il giudice proceda secondo le forme usuali di costituzione del contraddittorio, nominando, quando necessario, l'interprete e fissando la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente. Il comma 4 consente lo svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo a distanza, secondo le regole generali. In tal caso, il comma 5 consente all'interessato di partecipare all'udienza collegandosi dal luogo in cui si trova il suo difensore, il quale dovrà attestarne l'identità. Il comma 6 prevede una specifica causa di improcedibilità legata alla mancata comparizione del difensore all'udienza, con revoca dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il comma 7 prevede che il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni. Il comma 8 stabilisce che contro il



provvedimento è ammesso il ricorso per Cassazione secondo la procedura di cui al nuovo articolo 14.1 del testo unico per l'immigrazione, introdotto dal presente decreto.

Dal punto di vista finanziario, lo strumento di verifica giurisdizionale del provvedimento disciplinato dalle disposizioni illustrate è ispirato a criteri di snellezza ed effettività del rimedio. In particolare, la disposizione che prevede l'immediata dichiarazione di inammissibilità del reclamo consente la celere definizione dei ricorsi che non evidenziano alcun elemento valutabile ai fini della verifica giurisdizionale e la revoca dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso di inammissibilità del reclamo o di mancata comparizione all'udienza del difensore, è finalizzata a ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. Nello stesso senso è orientata la disposizione che prevede l'utilizzo dello strumento del collegamento audiovisivo per la celebrazione dell'udienza consente. Le norme, pertanto, hanno natura procedurale e ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È ragionevole prevedere, del resto, che il rimedio ex art. 5-quinquies avrà scarsa incidenza sul carico degli uffici giudiziari, considerato che il provvedimento di autorizzazione a risiedere solo in luogo specifico è obbligatorio nelle procedure di frontiera (quindi la relativa impugnazione non potrebbe comportare la revoca del provvedimento), e che gli obblighi di segnalazione sono solo eventuali e scarsamente afflittivi - essendo garantita l'accoglienza e la libertà, salvo l'obbligo di rendersi reperibili. La nuova "misura" di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, oggi non prevista, è lo strumento che la normativa europea mette a disposizione per limitare ai casi di assoluta necessità le misure effettivamente restrittive della libertà personale, quali il trattenimento e le misure alternative, che nel nostro sistema sono soggette a convalida: il generalizzato ricorso all'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico comporterà, piuttosto, una riduzione sia delle misure alternative sia dei trattenimenti, per le quali, invece, vi è ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato.

Nel successivo articolo 5-*sexies* viene configurato nel diritto nazionale il "rischio di fuga" del richiedente la protezione internazionale, superando la previgente disciplina in cui si faceva riferimento al "rischio di fuga" previsto in tema di rimpatrio di cui all'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998. In merito, provvede, sul singolo caso, l'autorità questorile, verificando il ricorrere di una o più delle circostanze specificatamente indicate dalla disposizione. Sotto il profilo finanziario, la norma - non introducendo nuove attività, strutture o procedimenti - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le verifiche relative alle circostanze individuate rientrano, infatti, nei controlli ordinari già svolti dalle questure e dalle autorità competenti e le attività procedimentali connesse sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 1 in commento modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di trattenimento sono svolte all'interno delle strutture esistenti (in particolare, i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998) già finanziate a legislazione vigente, nell'ambito dell'espletamento di compiti istituzionali già esercitati e con l'utilizzo delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La **lettera e)** del comma 1 dell'articolo 1 reca modifiche all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015 per allinearli alle previsioni del regolamento (UE) 2024/1348. Si tratta di attività già



ordinariamente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; conseguentemente dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera f)** introduce il nuovo articolo 6-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in cui (al comma 1) sono individuate le misure alternative al trattenimento, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento a quelle previste in tema di rimpatrio dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Sotto il profilo finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure saranno adottate nell'ambito dell'espletamento delle ordinarie attività di istituto mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La **lettera g)** del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per sostituire il riferimento al "permesso di soggiorno per richiesta asilo" con quello al "documento" di cui al nuovo articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo e differisce da sessanta a novanta giorni dalla formalizzazione della domanda il termine a partire dal quale il richiedente può svolgere attività lavorativa.

Con l'**articolo 11** (*Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE*) si interviene con modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per l'adeguamento a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1348 in materia di procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il **comma 1**, alla **lettera a)** del comma 1, novellando l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, elenca le autorità competenti a ricevere la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale, sia per quanto concerne la registrazione che la formalizzazione della domanda. La modifica si rende necessaria in ragione della nuova scansione procedimentale prevista dal regolamento (UE) 2024/1348, che distingue il momento in cui lo straniero manifesta la volontà di ottenere la protezione internazionale dalla successiva registrazione e dalla formalizzazione della domanda. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo le relative attività essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)** del comma 1, per assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, prevede la possibilità di istituire fino a un massimo di 24 sezioni per le procedure accelerate di frontiera. Sui profili di costo si rinvia a quanto riportato *sub* articolo 6 (*Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*) del presente decreto.

Le **lettere c)** e **d)** del comma 1, definendo rispettivamente il momento in cui può considerarsi fatta una domanda di protezione internazionale e il diritto di rimanere nel territorio nazionale durante tutto il procedimento, costituiscono disposizioni di carattere ordinamentale, come tali non suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** reca limitate modifiche terminologiche, non incidenti sulla sostanza di quanto già viene svolto, all'articolo 10 del decreto legislativo 25 del 2008 nell'ottica di allineare la norma alla formulazione della disciplina unionale.

La **lettera f)** ridefinisce la fattispecie di ritiro implicito della domanda, che non comporta per i collegi valutativi nuovi o maggiori oneri in relazione alle conseguenti decisioni.



La **lettera g)**, ai **numeri 1 e 3**, disciplina – rispettivamente - la fase di ricezione delle manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, da parte delle Commissioni territoriali per il tramite di soggetti esterni convenzionati, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e quella relativa ai cittadini di Paese terzo che non siano soggetti agli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 oppure che siano già stati sottoposti a tali accertamenti e intendano manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale dopo il loro completamento (in tali ultime ipotesi, la manifestazione della volontà avviene con le medesime cennate modalità). Per quanto concerne i profili di carattere finanziario si rinvia a quanto esposto in relazione all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto.

Quanto al **numero 2**, relativo all'acquisizione della manifestazione di volontà di protezione internazionale di talune tipologie di stranieri ivi specificate da parte delle questure e degli uffici di polizia di frontiera, le relative attività, che gli stessi uffici attualmente già svolgono, potranno proseguire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **numeri 4 e 5** introducono mere disposizioni di coordinamento legislativo, di carattere formale, dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008 con il regolamento (UE) 2024/1351.

La **lettera h)** introduce, dopo l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, due nuovi articoli - 26-*bis* e 26-*ter* - volti a ridefinire la fase iniziale della procedura di protezione internazionale, distinguendo espressamente il momento della registrazione della domanda da quello della sua formalizzazione.

Il nuovo articolo 26-*bis* disciplina la registrazione della domanda di protezione internazionale attribuendo tale adempimento alla questura o all'ufficio di polizia di frontiera competenti. Rispetto al regime vigente, viene quindi esplicitato il momento procedurale della registrazione quale fase autonoma e preliminare, ma dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26-*ter* disciplina invece la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, individuando le modalità attraverso le quali il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali e prevedendo, in via generale, il coinvolgimento dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1. La disposizione disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui il richiedente sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo che in tale caso la formalizzazione avviene per il tramite dei gestori dei medesimi centri, attraverso l'accesso al portale informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Per i richiedenti trattenuti o detenuti, la norma mantiene invece la competenza della questura, che procede alla formalizzazione accedendo al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno: si tratta di attività che gli stessi uffici attualmente già svolgono e che potranno proseguire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le **lettere i)**, in materia di procedure accelerate, **l)**, in materia di individuazione delle zone di frontiera e di transito, **m)**, in materia di procedure di frontiera, **n)** in materia di domanda manifestamente infondata, **o)** e **p)**, che novellano gli articoli 29 e 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, rispettivamente in materia di casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale e di



decisione sulla domanda stessa, „non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno effettuate dai soggetti interessati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera q)** apporta modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, rimuovendo dal comma 1 il riferimento all'articolo 33, per esigenze di coordinamento e aggiornamento testuale; al comma 2 si aggiunge il richiamo al nuovo articolo 35-ter, affiancandolo all'articolo 35-bis, allo scopo di chiarire che l'impugnazione contro le decisioni della commissione può avvenire nelle forme previste dall'articolo 35-bis e dall'articolo 35-ter, ora dedicato all'intera impugnazione di primo grado in caso di procedura di frontiera; l'abrogazione del secondo periodo del comma 2-bis quale discende dalla abrogazione del comma 14-bis dell'articolo 35-bis. Il **comma 1, lettera r)**, apporta modifiche all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, destinato a regolare le procedure di impugnazione ordinarie e accelerate, diverse dai casi di procedura di frontiera. Il comma 1 viene integrato al fine di chiarire che il modello processuale speciale si applica anche nel caso previsto dall'articolo 35-ter; al comma 2 viene eliminato il riferimento al comma 2-ter, che viene soppresso; il comma 2-bis viene sostituito al fine di regolare, con diretto riferimento alle disposizioni del regolamento procedure, i casi nei quali, in considerazione della trattazione accelerata della domanda in fase amministrativa, il regolamento impone la riduzione dei termini di impugnazione giurisdizionale; si prevede l'integrale sostituzione dei commi 3, 4, 4-bis, e 5, le cui disposizioni non sono più compatibili con il nuovo regime delle procedure ordinarie e accelerate, come disciplinate dal regolamento UE 2024/1348. Il nuovo comma 3 è interamente dedicato alla disciplina dei casi nei quali la proposizione del ricorso ha effetto sospensivo automatico degli effetti della decisione impugnata, con le relative eccezioni, sempre fatto salvo quanto prevede l'articolo 35-ter in caso di procedura di frontiera. Si prevede quindi che il ricorso sospende automaticamente gli effetti della decisione impugnata in tutti i casi, tranne quando la commissione abbia adottato una decisione nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento procedure. In tal caso, il nuovo comma 4 prevede che il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione e, in tal caso, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il comma 4-bis viene sostituito al fine di disciplinare la fase decisoria sull'istanza di essere autorizzati a rimanere. Trattandosi di provvedimento "cautelare" sono fissati, come già nella legislazione vigente, termini brevi per la decisione su tale istanza e viene precisato che, nell'ipotesi regolata dal comma 4-bis, l'accoglimento determina l'autorizzazione del ricorrente a rimanere fino alla decisione e fonda il suo diritto al rilascio, da parte dell'autorità amministrativa, del documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.142 del 2015. Con la sostituzione del comma viene soppresso il reclamo alla corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva, alla luce della complessiva riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate. Il comma 5 riproduce nell'ordinamento interno le garanzie assicurate al ricorrente, in questi casi, dall'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento procedure. Tali garanzie consistono nella inespellibilità dell'interessato nel periodo compreso dalla notifica del diniego da parte della commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4-bis che, nel sistema nazionale, coincide con il termine per la presentazione del ricorso. Tale condizione si estende, in caso di presentazione dell'istanza di essere autorizzati a rimanere, fino al momento in cui il giudice provvede a sensi del comma 4-bis. Al comma 6 viene soppresso il riferimento alla sezione della commissione territoriale,



in quanto non più pertinente; al comma 13 sono apportate modifiche al fine di differenziare, secondo un principio di ragionevolezza, i termini massimi di durata delle procedure di impugnazione di primo grado; il comma 14 viene integrato con un riferimento all'articolo 35-ter per estenderne la portata di applicazione, trattandosi di disposizione comune alle due procedure; sono apportate modifiche al comma 17 al fine di allineare i riferimenti che ora sono da rinvenire nell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento procedure; il comma 17-bis viene abrogato in quanto reca una disciplina della cessazione del patrocinio a spese dello Stato non più compatibile con la corrispondente disciplina del regolamento procedure.

Il **comma 1, lettera s)**, sostituisce l'articolo 35-ter in tema di controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera, indicando i termini ridotti di impugnazione avverso la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, fissati in cinque giorni, e precisando che in questo caso la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione impugnata, tranne nel caso di minore straniero non accompagnato, come prevede il cennato articolo del regolamento procedure; viene inoltre disciplinata la presentazione dell'istanza di autorizzazione a rimanere, conformemente al nuovo comma 5 dell'articolo 35-bis e, in merito alla decisione sull'istanza di autorizzazione a rimanere, si prevede che il giudice possa, se ne ritiene sussistenti i presupposti, anche adottare direttamente la decisione di cui al successivo comma 6. Il comma 5 regola gli effetti dell'accoglimento dell'autorizzazione a rimanere adottata nel contesto applicativo dell'articolo 35-ter: si prevede che in tali ipotesi l'autorizzazione a rimanere sia collegata ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del "regolamento procedure". Viene comunque precisato che l'autorizzazione a rimanere in tali luoghi sia superata nel caso in cui nel termine di dodici settimane sia adottato il provvedimento decisorio previsto dal comma 6. Se tale provvedimento non interviene nelle dodici settimane, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.142 del 2015. Il comma 6 disciplina la fase decisoria, ove il giudice non si sia avvalso della facoltà di decisione immediata.

Dal punto di vista finanziario, sulla base dei dati forniti dal Ministero della giustizia, le disposizioni illustrate introducono correzioni e modifiche sostanzialmente procedurali agli articoli 35, 35-bis e 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, al fine di dare attuazione al regolamento UE 2024/1348. Agli adempimenti derivanti dalle nuove disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnala che le procedure di frontiera sono già previste dalla legislazione vigente (ed effettivamente applicate, insieme a molti casi di procedura accelerata non di frontiera) e le modifiche previste dal Patto intervengono solo su specifiche regole procedurali (che influiscono sui tempi della trattazione complessiva della procedura di frontiera, per la quale si va da 4 a 12 settimane) e sui "target" annuali assegnati a ciascuno Stato membro - la cosiddetta capacità adeguata.

Per quanto concerne il Ministero dell'interno, nel rinviare a quanto già argomentato all'articolo 10 sulle attività amministrative connesse alla gestione delle fasi iniziali del procedimento, si precisa che le attività informatiche saranno espletate a cura dell'Ufficio Informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso il contratto già in essere con un fornitore esterno che gestisce lo sviluppo *software* e la manutenzione degli applicativi informatici dipartimentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto ai trasferimenti dei richiedenti tra strutture, si evidenzia poi che la disposizione non introduce procedure di trasferimento diverse da quelle già espletate a legislazione vigente, connesse alla



distribuzione dei richiedenti, alla gestione della rete di accoglienza e alla competenza territoriale delle procedure. La *ratio* della norma è quella di estendere la fattispecie giuridica di non ingresso nel territorio nazionale, prevista per i richiedenti la cui domanda è esaminata con procedura di asilo in frontiera dall'articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1348, anche alla fase, strumentale ad attuare la procedura stessa, del trasferimento.

Gli eventuali costi logistici rientrano, pertanto, nelle ordinarie attività di gestione del sistema di accoglienza.

Con l'**articolo 12** (*Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148*), al comma 1, lettere *ab*), si precisano le competenze in merito agli accertamenti da compiere nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne. Le relative attività sono già attualmente svolte nell'ordinamento nazionale e possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si puntualizza che le attività previste dal cosiddetto "regolamento *screening*" sono già espletate nell'ambito delle operazioni di primo soccorso dei migranti giunti sul territorio nazionale disciplinate dalle apposite procedure operative *standard* applicabili agli *hotspot* e ai punti di primo ingresso presenti sul territorio nazionale.

Con il **comma 2, lettera a)**, si interviene sull'articolo 10 (in materia di respingimento) del TUI e, oltre ad interventi di coordinamento normativo, vengono introdotti meccanismi di snellimento delle attività di *screening* e un nuovo comma *2-sexies* volto a disciplinare la partenza volontaria del richiedente la cui domanda sia stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera. Si tratta di attività che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)** interviene sull'articolo **10-ter del d.lgs. 286/1998**, in tema di «*Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare*». Il nuovo **comma 2-quinquies** dell'articolo in esame prevede che gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, siano compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo



periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-*quater*, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal successivo comma 3. Il nuovo comma 2-*sexies* prevede che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro. Il nuovo comma 2-*septies* prevede che se gli accertamenti di cui ai commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies* riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-*quinqüies* sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies*, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Con riguardo ai compiti di accertamento nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne in capo all'autorità di frontiera e all'autorità di pubblica sicurezza (articolo 12, comma 2, lettera *b*), si precisa che essi sono già di fatto espletati ai sensi:

- 1) della *Raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)" comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone [e che sostituisce la raccomandazione C(2019) 7131 final], Versione aggiornata al 28 ottobre 2022 (C(2022)7591 final)*. Come noto, il citato *manuale* indica alle guardie di frontiera degli Stati Schengen gli orientamenti, le migliori pratiche e le raccomandazioni da seguire nello svolgimento dei compiti istituzionali.

In dettaglio, la parte 2, Sezione I, punto 3. è dedicata alle “verifiche sui cittadini terzi in ingresso” ed è specificamente previsto che:

- si devono rilevare e trasmettere prontamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato Schengen, se hanno almeno 14 anni di età e se non sono stati respinti;
- tutte le persone e i loro documenti di viaggio devono essere sottoposti a controlli incrociati nelle banche dati in uso, unionali, nazionali, Interpol, anche sulla base degli elementi biometrici.

In linea con l'articolo 33 del regolamento 2018/1861 e con l'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862, è già possibile consultare i dati dattiloscopici presenti nel SIS in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario per identificare una persona (ossia determinare se la persona sottoposta a verifica è oggetto di una segnalazione nel SIS);

- 2) dal regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in cui sono disciplinate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico per le



finalità previste dagli articoli 9 e 14 e la seguente verifica in EURODAC; regolamento questo sostituito, come noto, a far data dal 12 giugno 2026, dal regolamento (UE) 2024/1358.

In merito quindi ai profili economico-finanziari, le disposizioni recate dall'articolo 10-ter, commi 1, 1.1, 1-bis, 2, 2-quater, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 introducono adempimenti di natura essenzialmente procedimentale. Tali attività, pertanto, non determinano l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già fronteggiabili nell'ambito dell'ordinario funzionamento dell'amministrazione, trattandosi di compiti riconducibili alle attribuzioni istituzionali già intestate agli uffici di frontiera o alle questure sul territorio.

La **lettera c) del comma 2** inserisce nel decreto legislativo n. 286 del 1998 l'articolo 10-quater in tema di procedura di convalida del fermo per accertamenti. Il comma 1 prevede che la richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti. Il comma 2 prevede che la richiesta di cui al comma precedente è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata. Il comma 3 prevede che il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore nominato d'ufficio. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria. Il comma 4 dispone l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato. Dal punto di vista procedurale, il comma 5 dispone che l'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante gli ordinari strumenti di collegamento audiovisivo. L'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. Il comma 6 prevede, quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. Il comma 7 prevede che il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione, con applicazione del successivo l'articolo 14.1 in tema di ricorso per cassazione. Il comma 8 precisa quali sono gli effetti dell'accoglimento della richiesta di convalida, che consistono nella verifica della legittimità del fermo per accertamenti, nei luoghi in cui sono svolti, per un termine massimo di settantadue ore dall'avvio delle operazioni a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.



Con la lettera *d*) si apportano modifiche di mero aggiornamento normativo e coordinamento all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI) e si introduce il comma 9-*octies*, relativo al supporto del Sistema Informativo Automatizzato nelle attività relative ai controlli di sicurezza.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1356, da un punto di vista tecnico, si sono effettuati aggiornamenti evolutivi di sistema utilizzando risorse economiche già stanziare.

In particolare, sono stati utilizzati i servizi previsti nel contratto di manutenzione e conduzione in essere (contratto esecutivo di rep. n. 30220 del 9 gennaio 2024, in forma pubblica amministrativa, per l'affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo SIA” tramite procedura di adesione all'accordo quadro Consip *ex* articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - ID 2483 – lotto 1) finanziato dal Programma Nazionale *Border Management Visa Instrument 2021-2027 – BMVI*.

Infine, per sviluppare le funzionalità di interrogazione delle banche dati centrali europee, è stato implementato un *gateway software*. Anche per questo sviluppo non sono stati chiesti fondi *ad hoc*, ma sono stati utilizzati i servizi previsti nel contratto di manutenzione e conduzione in essere per l'applicativo *I-VIS*. Nello specifico, si tratta del contratto esecutivo di rep. 30219 del 9 gennaio 2024, in forma pubblica amministrativa, per l'affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo *I-VIS*” tramite procedura di adesione all'accordo quadro Consip *ex* articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - ID 2483 – lotto 1 finanziato tramite il Programma Nazionale *Border Management Visa Instrument 2021-2027 – BMVI*.

Con la **lettera e)** si modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 13 del TUI al fine di aggiornare e coordinare le circostanze previste in tema di rimpatrio con quelle indicate dal nuovo articolo 5-*sexies* del decreto legislativo n. 142 del 2015 sul rischio di fuga dei richiedenti protezione internazionale.

Con la **lettera f)** si abroga l'articolo 14, comma 6, del TUI in ragione della rimodulazione delle impugnazioni operata con la successiva lettera *h)*, che disciplina il ricorso per cassazione.

La **lettera g)**, inserisce l'articolo 14.1 al d.lgs. 286/1998, al fine di disciplinare il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative. Il comma 1 del nuovo articolo 14.1 prevede che il ricorso è proponibile entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione. Il ricorso, a mente del comma 2, è depositato a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. Il comma 3 prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale. La decisione della Corte, ai sensi del comma 4, è adottata in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Il comma 5 prevede che il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti, come previsto dal comma 6, possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza. Il comma 7 prevede che l'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni. Il comma 8 prevede che per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali del codice procedura civile.



Per quanto di competenza del Ministero della giustizia in merito ai profili economico-finanziari le disposizioni recate dai nuovi articoli 10-ter, commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies, e 10-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 introducono adempimenti di natura essenzialmente procedimentale e giurisdizionale, connessi, da un lato, alle comunicazioni all'autorità giudiziaria in relazione al fermo disposto per lo svolgimento degli accertamenti previsti dalla normativa eurounitaria e, dall'altro, alla trattazione del procedimento di convalida dinanzi al giudice competente. Tali attività, pur comportando un possibile incremento dei flussi procedurali a carico degli uffici requiranti, degli uffici del giudice di pace e delle correlate strutture di cancelleria, non determinano l'insorgenza di oneri ulteriori rispetto a quelli già fronteggiabili nell'ambito dell'ordinario funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, trattandosi di compiti riconducibili alle attribuzioni istituzionali già intestate agli uffici medesimi.

In particolare, gli effetti finanziari potenzialmente associati alla disciplina in esame attingono alle attività di comunicazione e trattazione urgente delle richieste di convalida, all'eventuale nomina dell'interprete, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'articolo 10-quater, comma 4, nonché all'utilizzo di collegamenti audiovisivi per lo svolgimento delle udienze. Sotto tale profilo, deve osservarsi che la previsione del ricorso a moduli organizzativi semplificati, alla trattazione camerale e agli ordinari strumenti di collegamento audiovisivo è suscettibile di contenere l'impatto operativo delle nuove disposizioni, riducendo gli adempimenti materiali connessi alla traduzione e alla presenza fisica delle parti. Il presente provvedimento normativo prevede una nuova fattispecie di fermo per identificazione dello straniero che si presenta irregolarmente alla frontiera (o che viene intercettato sul territorio), chiarendo però che non ogni fermo per identificazione comporta una convalida, dato che è previsto che tale adempimento si verifichi solo se le autorità di frontiera e di pubblica sicurezza, a causa di specifiche contingenze e di eventi imprevedibili non riescano a completare le operazioni di identificazione nel termine di 48 ore. La procedura descritta, di conseguenza, consente di escludere che per ciascun fermo si apra automaticamente una pratica di patrocinio a spese dello Stato, in quanto i casi di reclamo restano ridotti e sporadici proprio in virtù del rispetto dei termini relativi alle fasi antecedenti a quella giurisdizionale. Pertanto, in relazione al patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che in generale l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria procedente con decreto di pagamento, osservando i parametri ministeriali previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato da ultimo dal decreto 147 del 13 agosto 2022. Gli importi risultanti devono essere ridotti della metà ai sensi dell'articolo 130 d.P.R. 115/2002. Si prevede prudenzialmente nel 2026 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel 27% dei casi sottoposti all'autorità giurisdizionale (pari a circa 4.300 ammissioni su una capacità adeguata indicata dalla normativa europea per l'Italia in 16.032 domande a decorrere da giugno 2026), percentuale di ammissioni aumentata al 36% dei casi a decorrere dal 2027, pari a circa 8.600 ammissioni su una capacità adeguata annua di 24.048 domande. Applicando, in particolare, i parametri riportati nel «Protocollo per l'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi ai difensori nei procedimenti relativi agli stranieri di competenza del tribunale e della corte di appello» del novembre 2025 della Corte di appello di Torino, con liquidazione di un importo medio di 807 euro, comprensivi di IVA e COA, per ogni richiedente per le tre fasi di giudizio, ne consegue una stima di onere complessivo quantificato in euro 3.500.000 nel primo anno, e in euro 7.000.000 a partire dal secondo anno, come riportato nella seguente tabella.



	CAPACITÀ ADEGUATA	PERCENTUALE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO	NUMERO PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO	IMPORTO MEDIO LIQUIDATO AL DIFENSORE	ONERE ANNUO (arrotondato)
2026	16.032	27,05	4.337	807	3.500.000
2027 E A REGIME	24.048	36,07	8.674	807	7.000.000

Il comma 3 dispone la relativa copertura. In particolare, agli oneri valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entrambe le suddette autorizzazioni recano le necessarie disponibilità.

Quanto agli adempimenti assegnati agli uffici giudiziari dalle presenti disposizioni, da questi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non si prevede l'istituzione di nuovi organismi, o incrementi di dotazioni organiche, o l'introduzione di compensi, indennità o emolumenti aggiuntivi, limitandosi a disciplinare, in termini di urgenza e concentrazione, attività da svolgere mediante le strutture giudiziarie e amministrative già esistenti. Ne consegue che agli adempimenti derivanti dall'attuazione degli articoli 10-ter e 10-quater può provvedersi mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la necessità di adeguamenti organizzativi interni non onerosi ai fini del coordinamento tra autorità procedenti, uffici requiranti e autorità giudiziaria competente.

L'**articolo 13** (Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013), al **comma 1**, prevede l'interconnessione del Centro Elaborazione Dati (di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121) con il Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004) e il **comma 2** dispone che per le suddette finalità, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è allocato il punto di accesso nazionale che assicura la comunicazione ad EURODAC dei dati e delle informazioni. Il **comma 3** - alle **lettere a), b), c), d)** - stabilisce l'adozione di uno o più decreti a cura del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, per stabilire le modalità di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, trasferimento, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni e garantirne la sicurezza, e il **comma 4** prevede che tali decreti siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il **comma 5** reca poi una norma transitoria di coordinamento.

In particolare, le disposizioni recate dall'articolo in esame - nell'ottica del potenziamento dell'interoperabilità dei sistemi o delle piattaforme informatiche in uso - sanciscono, come detto, l'interconnessione del Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121



con il Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, allocando anche quest'ultimo presso il Servizio per i sistemi informativi interforze della Direzione centrale della polizia criminale, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La novella quindi è finalizzata a garantire l'immediata disponibilità "interforze" delle notizie, dei dati e delle informazioni acquisite nel corso delle attività di istituto svolte nell'ambito delle verifiche di sicurezza alle frontiere, nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, nonché in attività amministrative, rendendo maggiormente efficace la circolarità informativa già affermata dall'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128 - recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini". In attuazione della previsione in commento le garanzie previste in materia di controllo, conservazione dei dati, di accesso, e consultazione, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge n. 121 del 1981, saranno estese anche al Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali quale digitalizzazione del Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. Per quel che concerne i risvolti economici della disposizione, alla gestione delle banche dati si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già oggi impiegate per tali attività a legislazione vigente, utilizzando le risorse economiche ordinariamente stanziare sui capitoli di bilancio e le aliquote di personale attualmente impiegate per la gestione dei due sistemi.

Con riguardo alla quantificazione dei costi per l'attivazione dei tracciati di interoperabilità tra il Centro Elaborazione Dati e il Sistema Automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, si comunica che la connettività in fibra ottica dedicata tra il *data center* del CED interforze (Polo Anagnina) ed il *data center* (Polo Tuscolana) rientra nell'ambito Contratto Quadro Consip Servizi Pubblico di Connettività - SPC2 (ID 1367) Dati forniti dal Servizio Telecomunicazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-logistici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il costo del collegamento ridondato tra i due *data center* a 10Gbps in L3 per garantirne la continuità operativa è di circa €160.000 per l'anno 2026 i cui costi saranno coperti da fondi POC nell'ambito del Progetto *Police One* della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno allocati sulla contabilità speciale 05969.

Per gli anni 2027-2028-2029 la stima è pari a €1.8 milioni di euro che sono da considerarsi coperti dal medesimo Progetto a seguito del rimborso ottenuto dai fondi europei POC.

Con riguardo alla quantificazione dei costi per l'attivazione dei tracciati di interoperabilità per gli adempimenti necessari alla comunicazione dei dati al sistema EURODAC si evidenzia che, da un punto di vista tecnico, sono stati effettuati interventi su diverse componenti applicative. Le principali implementazioni hanno riguardato gli applicativi già in uso. Gli sviluppi sono stati realizzati nell'ambito dei servizi previsti per la manutenzione dell'infrastruttura AFIS, facendo ricorso ai contratti di manutenzione e conduzione con le società *Present* e *Capgemini* per i Servizi Applicativi, con la società *Fastweb* per il *System Management* e la società *Thales*, finanziati mediante fondi nazionali. In particolare, si è fatto ricorso ai seguenti contratti in essere:

- a) *Present* Atto negoziale "aumento del quinto" n. 42767 del 23/04/2024, avente ad oggetto "l'estensione temporale della data di scadenza del contratto madre n. 29860 di Rep. Del Il 21/12/2020, già prorogata per effetto degli atti di "variante" n. 105745 in data 07/11/2023 e n. 121407 in data 19/12/2023, con erogazione dei servizi applicativi necessari a gestire la continuità e la funzionalità tra il sistema AFIS ed i sistemi denominati



- “SDI, N.SIS, DNA e SIA-AFIS, fino alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della previsione di cui all’articolo 4, Paragrafo 4.3, Opzione n. 2, del contratto “madre” n. 29860 di Rep. Del 12/12/2020;
- b) CAPGEMINI Italia S.p.a. Atto negoziale Aumento del quinto n. 14285 del 23/2/2026 stipulato ai sensi dell’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 al contratto di Rep nr. 30353 del 19/02/2025, avente ad oggetto per "l'implementazione dello scambio dati delle impronte digitali e delle immagini facciali attraverso il servizio per i Sistemi Informativi Interforze e del relativo trasferimento delle competenze della Banca Dati AFIS" per la durata di 24 mesi;
- c) Società “FASTWEB S.p.A.” Atto negoziale di “annualità aggiuntiva” n. 30334 dell’11.12.2024 al contratto “madre”nr.29867 del 29.12.2020, stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n.50 del 2016, avente ad oggetto “l’estensione dell’erogazione in continuità dei servizi di supporto specialistico continuativo, reperibilità individuale, interventi fuori orario, supporto specialistico a richiesta, manutenzione *hardware* e *software* di base necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, per un arco temporale di n.12 (dodici) mesi”;
- d) Società “FAST WEB S.p.A.” Atto negoziale “aumento del quinto” n. 42767 del 23/04/2024, avente ad oggetto “l’estensione temporale della data di scadenza del contratto madre n. 29860 di Rep. del 21/12/2020, già prorogata per effetto degli atti di “variante” n. 105745 in data 07/11/2023 e n. 121407 in data 19/12/2023, con erogazione dei servizi applicativi necessari a gestire la continuità e la funzionalità tra il sistema AFIS ed i sistemi denominati “SDI, N.SIS, DNA e SIA-AFIS, fino alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della previsione di cui all’articolo 4, paragrafo 4.3, Opzione n. 2, del contratto “madre” n. 29860 di Rep. del 12/12/2020;
- e) Contratto di Rep. n. 30467 del 24/04/2026 stipulato con RTI Fastweb avente ad oggetto il “rinnovo dei servizi di gestione e conduzione sistemistica, supporto specialistico, reperibilità ed interventi fuori orario per la funzionalità dei Sistemi Interforze SDI, DNA, N.SIS ed AFIS, per le esigenze del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale e del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi”, mediante adesione all’“Accordo Quadro – *System Management 4*”;
- f) Contratto di Repertorio n. 30205 del 7/12/2023, stipulato con la società THALES DIS Italia S.p.A. in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b). punto 2), del decreto legislativo n. 36 del 2023, avente ad oggetto “erogazione di servizi di conduzione operativa, supporto specialistico, interventi fuori orario “*on site*”, manutenzione *hardware* e *software*, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi a far data dal 15 dicembre 2023, per la funzionalità del sistema APFIS, in uso al Servizio Polizia Scientifica.

Ulteriori implementazioni connesse alla completa attuazione del nuovo regolamento EURODAC saranno realizzate in futuro secondo le medesime modalità sopra descritte.

L’**articolo 14** (Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13) modifica il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, recante «*Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto*



dell'immigrazione illegale». Le modifiche urgenti si rendono necessarie al fine di adeguare l'assetto delle competenze delle sezioni specializzate istituite presso i tribunali a quanto previsto dal presente provvedimento normativo. La lettera a) modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017 con inserimento della lettera *c-bis*) al fine di prevedere che le sezioni specializzate siano competenti: per i procedimenti di convalida o proroga del trattenimento del richiedente asilo; sulla convalida delle misure alternative al trattenimento che siano disposte a carico del richiedente asilo; per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente asilo a risiedere in un luogo specifico con eventuali obblighi di segnalazione. Il comma 4 viene modificato al fine di prevedere che le sezioni specializzate giudichino sempre in composizione monocratica. La soppressione del comma *4-bis* consegue alle modifiche operate al comma 4. La lettera b) prevede, quale conseguenza della riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate, l'abrogazione dell'articolo *5-bis* del suddetto decreto-legge, che attribuiva alla corte d'appello la competenza a conoscere dei procedimenti di convalida e proroga del trattenimento del richiedente asilo.

Dal punto di vista finanziario le disposizioni illustrate, adottate al fine di far fronte alla necessità di assicurare speditezza nella organizzazione della fase giurisdizionale decisoria dei molteplici procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate, con particolare riguardo alle procedure accelerate di frontiera, impongono l'adozione di provvedimenti organizzativi per la riorganizzazione degli uffici giudiziari interessati, a cui si provvederà mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 15** (*Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*), dispone in merito alla struttura del sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale, articolato in Commissione nazionale per il diritto di asilo e Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Al riguardo, si precisa che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2150, della Commissione europea, del 5 agosto 2024 ha attribuito all'Italia uno specifico obiettivo inerente alla trattazione delle procedure di frontiera obbligatorie.

In tale contesto, il sistema delle Commissioni territoriali è chiamato ad assicurare la definizione, nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni del regolamento, delle procedure di asilo in frontiera in aggiunta alle procedure ordinarie, fino a un massimo di 16.032 per il periodo giugno 2026 - giugno 2027 e di 24.048 per il periodo giugno 2027-ottobre 2027.

Al fine di assicurare l'attuazione delle procedure di frontiera è prevista l'attivazione di 24 ulteriori Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dedicate alla gestione delle relative procedure.

Per l'attivazione delle 24 Sezioni aggiuntive sono previsti gli oneri di seguito indicati, riferiti all'assunzione di personale a tempo determinato, nelle more dell'assegnazione di personale a tempo indeterminato.

Per l'anno 2026, il costo complessivo del personale ammonta ad euro 14.618.413 e trova copertura nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli anni 2027 e 2028, al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti, il criterio di delega di cui alla lettera c), n. 1), prevede che il Ministero dell'interno sia autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure a utilizzare, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



In proposito, si precisa che nell'ipotesi in cui l'esigenza non venga soddisfatta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti, gli oneri connessi alle procedure di reclutamento tramite concorso pubblico, ipotizzandosi la presentazione di 30.000 domande di partecipazione, risultano pari nel 2026 a euro 657.211, come da tabella seguente:

Stima costo procedura di concorso per 240 Funzionari e 77 Assistenti per un totale di 317 posti messi a bando	
	240 Funzionari 77 Assistenti
Costi fissi in relazione al presumibile numero di domande *	225.835,08
Costi diretti variabili in relazione al numero di posti messi a concorso (parametrati sui costi per il concorso a 1.248 posti)	697.500,00
Costi generali, pari al 15% dei costi fissi	33.875,26
A detrarre, contributo candidati *(10€ per 30.000 candidati)	300.000,00
TOTALE	657.210,34

Con riferimento alla suddetta tabella, si precisa che, per complessivi n. 317 posti da mettere a bando, sono state prese in considerazione n. 30.000 candidature.

I costi indicati in tabella sono stati calcolati come segue.

I costi fissi - pari a € 225.835,08 - sono così determinati:

a. progettazione intervento € 5.000

b. servizi per ricezione domande di partecipazione € 25.000

c. servizi correlati a prove di esame e valutazione titoli € 150.835,08 (il dato è parametrato sui costi del concorso a n. 1248 funzionari del Ministero dell'interno recentemente svoltosi con graduatoria finale rettificata pubblicata il 19 marzo c.a.)

d. attività varie per l'espletamento concorso € 45.000

I costi diretti variabili - pari a € 697.500 - sono così determinati:

a) costi di postazione per ciascun candidato € 23,25

(€ 23,25 per 30.000 candidati; l'importo di € 23,25 è il valore di mercato per ciascuna postazione di concorso)

I costi generali di € 33.875,26, pari al 15% dei costi fissi, sono i costi indiretti che Formez sostiene per la progettazione e l'espletamento delle procedure concorsuali (ad es. utenze e uso di beni strumentali)

Si ribadisce, infine, che i costi suindicati sono congrui sulla base di un presunto numero di candidati pari a 30.000

Per quanto riguarda gli oneri di personale, da sostenersi per gli anni 2027 e 2028, gli stessi ammontano, per ciascuno degli anni anzidetti, a euro 19.645.764, comprensivi degli emolumenti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 quantificati nella misura di euro 3.369.600, come da tabelle qui di seguito riportate:



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERNO										
qualifica	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (loro dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oncore complessivo
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	1.307,07	12.947,24	46.875,02	2.531,25	49.406,27	240	11.857.505,00
Assistenti	20.884,37	1.740,36	3.668,85	1.307,07	10.518,89	38.119,54	2.058,46	40.177,99	77	3.093.706,00
										14.951.211,00

Posizione Economica	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario per straordinari o lordo dipendente	Oneri Stato su straordinario	Totale lordo oneri STATO	Rivalutazione 5,40%	TOTALE	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	16,88	110	1.856,80	607,17	2.463,97	133,05	2.597,03	240	623.286,76
AREA ASSISTENTI	13,9	110	1.529,00	499,98	2.028,98	109,57	2.138,55	77	164.668,20
								TOTALE	787.955,00

Buoni pasto	Costo buono-pasto (€)	Numero BP mensili	Numero mesi	Totale pro-capite (€)	N. unità	Totale complessivo (€)
	7	22	11	1.694	317	536.998,00

Posizione Economica	numero gettoni mensili	TOTALE gettoni annuali	costo unitario gettoni	Importo totale gettoni	UNITA' FUNZIONARI	TOTALE
AREA FUNZIONARI	13	156	90,00	14.040,00	240	3.369.600,00

Laddove in ragione dei tempi previsti per l'immissione in servizio del personale anzidetto, si renda necessario il ricorso a contratti stipulati con agenzie di lavoro in somministrazione, la disposizione consente di avvalersi di tali prestazioni nel limite delle risorse autorizzate dalla disposizione in esame per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

L'esigenza di rafforzamento della struttura delle commissioni territoriali connessa alla previsione di procedure di frontiera obbligatorie di cui agli articoli da 45 a 50 del regolamento (UE) 1348/2024 comporta la necessità di sostenere ulteriori costi, così stimati:

a) Servizio di interpretariato: euro 1.058.112,00 per il 2026, euro 1.587.168,00 per il 2027, euro 1.587.168,00 per il 2028.

La stima è effettuata a partire dal numero massimo di domande da trattare con procedura di frontiera, pari a 16.032 il primo anno e a 24.048 dal secondo anno in poi, considerando una durata media di 2 ore per ciascuna audizione, inclusa la rilettura del verbale al richiedente. Pertanto, per il triennio 2026-2028, si è stimato che verranno svolte con procedura di frontiera rispettivamente 16.032 audizioni nel 2026 e 24.048 audizioni sia nel 2027 sia nel 2028, per un fabbisogno di ore di interpretariato pari a 32.064 nel 2026 e 48.096 a partire dal 2027. Il costo orario del servizio si attesta ad euro 33,00 IVA inclusa ed è ricavato analizzando il costo orario medio dei contratti attualmente in corso siglati dalle Commissioni territoriali su tutto il territorio nazionale.



Il suddetto costo orario medio è stato maggiorato del 20% prevedendo così la possibilità di incrementare la qualità dei servizi e di assorbire gli eventuali incrementi dovuti ad adeguamenti contrattuali, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, il totale annuo del costo per l'interpretariato risulta pari ad euro 1.058.112,00 per il 2026, euro 1.587.168,00 per il 2027 ed euro 1.587.168,00 per il 2028, importi ottenuti moltiplicando il fabbisogno annuo di ore di interpretariato per il costo orario;

b) Costi di gestione ordinaria delle sezioni: euro 1.821.714,78 per il 2026, euro 1.821.714,78 per il 2027, euro 1.821.714,78 per il 2028.

La stima è effettuata sulla base dei dati storici di spesa dei capitoli deputati alla relativa copertura.

In particolare, i costi relativi a beni di facile consumo, facchinaggio, accessori per l'ufficio e pubblicazioni (capitolo 2255) sono stimati in euro 35.000,00 annui per ciascuna commissione/sezione che, moltiplicato per un totale di 24 Sezioni, determina un fabbisogno complessivo annuo di 840.000,00.

I costi relativi a utenze, pulizia e TARI sono invece ricavati dall'analisi del dato di spesa storica sostenuta per le Prefetture per le medesime categorie, come risultante dal rendiconto 2023 del competente Dipartimento per le politiche del personale. Sulla base di tali dati, l'importo riferito a 341 unità di personale aggiuntivo è stimato in euro 981.714,78 per ciascuna delle annualità considerate;

c) Costi di locazione, infrastrutture e logistica: euro 1.423.822,70 per il 2026, euro 1.452.299,15 per il 2027, euro 1.481.345,13 per il 2028.

La stima è effettuata in base ai costi rilevati a consuntivo 2023 dalle Prefetture per analoghe categorie di spesa, riferiti a un numero di unità di personale pari a 341 risorse, adeguando l'importo ai tassi di inflazione attesa della Banca centrale europea.

d) Costo di allestimento delle postazioni di lavoro (*una tantum*): euro 2.286.490,00 per il 2026 (di cui euro 1.631.460,00 per allestimento postazioni ed euro 655.030,00 per strumentazione informatica).

La stima dei costi prevede un costo *una tantum* iniziale da sostenere, nel primo anno, per l'allestimento delle nuove postazioni di importo stimato pari a euro 2.286.490,00, effettuata in base ai prezzi medi di mercato e alla recente esperienza di istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale di Roma per le procedure di frontiera nell'ambito del Protocollo Albania.

In particolare, sono considerate le seguenti categorie di costo:

i arredi per l'allestimento delle postazioni e degli uffici (scrivanie, cassettiere, armadi e relativi accessori);

ii dotazioni informatiche (*computer* dotati di *monitor* e impianto audio e video per le eventuali audizioni da remoto);

iii attrezzature da ufficio (stampanti, trita-documenti, telefoni e televisori per le videoconferenze).

Infine, gli interventi di manutenzione propedeutici all'installazione delle nuove postazioni sono stati stimati in euro 48.500,00 per ciascuna sezione aggiuntiva, per un totale di euro 1.164.000,00 per le 24 sezioni aggiuntive.

I costi indicati trovano copertura a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), poste fuori bilancio, di cui al regolamento UE n. 2021/1147 come integrate, ai fini



dell'attuazione del Patto, nella versione aggiornata del Programma nazionale FAMI, approvata il 18 dicembre 2025.

Ciò posto, ai maggiori oneri pari a euro 657.211 per l'anno 2026 e euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede:

- a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca la necessaria disponibilità;
- b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca la necessaria disponibilità.

L'articolo 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione) si compone di 10 commi. In particolare, con il **comma 1** viene prevista l'istituzione, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, di un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017 - ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1 - pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017. Al **comma 2**, si specifica che vengono considerati pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Il **comma 3** disciplina la composizione degli uffici per il processo stralcio cui sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. L'istituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le coordina e dei magistrati onorari, sono effettuate ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento di assegnazione stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo. Al **comma 4** si prevede che le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale sono aggiornate con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CSM. Tale decreto, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al **comma 5**, si precisa che i giudici di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo e che viene loro assicurata un'adeguata formazione nelle materie relative alla protezione internazionale, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla SSM in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46. Al **comma 6** si prevede che per quanto non derogato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in tema di destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo e in tema di formazione dei



magistrati onorari. Il **comma 7** prevede che fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono secondo la disciplina di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. La norma chiarisce inoltre che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile. Al fine di contemperare l'esigenza di assicurare la definizione dei procedimenti di cui al comma 1 con quella di limitare la deroga all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2017, il **comma 8** dispone che la delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Si prevede inoltre il monitoraggio, a cura del presidente del tribunale, della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, la trasmissione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura di una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

Le disposizioni definiscono una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, in materia di protezione internazionale, idonea allo smaltimento dell'arretrato e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti nell'organico del personale di magistratura e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde ad efficienza e migliore distribuzione di carichi di lavoro, assicurando un miglioramento della qualità dei servizi mediante una risposta immediata al continuo flusso migratorio che sta gravando sul sistema giudiziario nazionale. Inoltre, si rappresenta che la formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale potrà essere garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, ente competente, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della stessa.

Il **comma 9** prevede una specifica misura organizzativa di supporto: il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi, nel rigoroso rispetto della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza eurolunitaria che vieta il superamento del limite massimo di trentasei mesi di servizio nelle forme del contratto a termine, anche in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I criteri di individuazione del personale interessato sono rimessi ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il **comma 10** prevede una specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 19.740.396 per l'anno 2026 necessaria alla copertura dell'onere previsto per la proroga di cui al comma 9, determinato in base alle quantificazioni contenute nelle tabelle che seguono.

Area	Stipendio CCNL 2022-2024	13 [^]	Indennità di Amm.ne	Totale trattato fond.le lordo dip.	Oneri Amm.ne				TOTALE	Retrib. Acc.ria	TOTALE	Incremento CCNL 2025-2027 anno 2026	TOTALE onere lordo stipendiale anno 2026
					Edo pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA					
					24,20%	5,68%	8,50%						
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.302,01	32.778,73	7.932,45	1.861,83	2.786,19	12.580,47	45.359,20	2.276,89	47.636,09	1.714,90	49.350,99



Area	Importo unitario lordo Stato anno 2026	Unità	2026 dal 1° luglio al 30 settembre
Funzionari	49.350,99	1.600	19.740.396,00

*Alla copertura del relativo onere si provvede, come previsto nel **comma 10**, mediante corrispondente riduzione per euro 1.880.396 del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia e per euro 17.860.000 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria disponibilità.*

L'**articolo 17** (*Disposizioni transitorie e applicazione*) reca le disposizioni transitorie volte ad assicurare l'ordinato passaggio dal regime vigente al nuovo quadro normativo derivante dall'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, con particolare riferimento alla fase di presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nonché ai procedimenti amministrativi o giudiziari per i quali la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima del 12 giugno 2026, per i quali si prevede che il tribunale decide in composizione monocratica - anche per i procedimenti non attribuiti all'ufficio per il processo stralcio.

Con riguardo alla procedura, si rappresenta che le disposizioni transitorie non introducono nuovi obblighi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri finanziari, ma disciplinano il passaggio dal previgente regime procedurale al nuovo quadro applicativo derivante dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, prevedendo, fino al 31 ottobre 2026, un regime transitorio durante il quale la registrazione assolverà anche a formalizzazione della domanda. Tale attività sarà curata dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli adeguamenti informatici, si ribadisce che essi costituiscono interventi di manutenzione evolutiva e aggiornamento funzionale dei sistemi già utilizzati, che saranno realizzati dall'Ufficio Informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso il contratto già in essere con un fornitore esterno che gestisce lo sviluppo *software* e la manutenzione degli applicativi informatici dipartimentali, senza oneri finanziari aggiuntivi.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

L'**articolo 18** (*Disposizioni finanziarie*), detta le disposizioni finanziarie, con le quali, è disposto che dall'attuazione del presente decreto, al di là di quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, e dal comma 2 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'**articolo 19** (*Entrata in vigore*) dispone l'entrata in vigore del presente decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

12/06/2026



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricando				Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2	5		Modifiche concernenti l'art. 168-bis del D.P.R. 115/2002 - Corrisponzione di un indennizzo aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, a compensazione del ritardo nei pagamenti delle spese per le intercettazioni	S	C		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2	5		Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
8	1		Potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia - infrastrutture digitali, servizi di connettività e continuità dei data lake	S	K	6,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	6,5	17,5	17,5	17,5
8	1		Potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia - digitalizzazione dei fascicoli giudiziari e assistenza	S	C		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
8	1	a)	Riduzione Tabella B - GIUSTIZIA	S	K	-6,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-6,5	-17,5	-17,5	-17,5
8	1	b)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5		-12,5	-12,5	-12,5
12	2	c)	Ammissione dei cittadini stranieri al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle procedure di convalida del fermo per accertamenti	S	C	3,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	3,5	7,0	7,0	7,0
12	3	a)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-3,5								-3,5			
12	3	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2015	S	C		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	S	C		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - effetti riflessi	E	TC												
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - straordinario	S	C		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - effetti riflessi	E	TC												
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - procedure concorsuali	S	C	0,7							0,7				
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - buoni pasto	S	C		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024" (milioni di euro)															
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2026	2027	2028
15	2		Assunzione a tempo determinato di 317 unità di personale, di cui 240 nell'Area dei funzionari e 77 nell'Area degli assistenti, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - gettoni di presenza	S	C		3,4	3,4			3,4	3,4			3,4
15	2	a)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,7	-11,1	-11,1			-11,1	-11,1			-11,1
15	2	b)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, della L. 234/2012	S	C		-8,5	-8,5			-8,5	-8,5			-8,5
16	10		Proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, nel limite di 1.600 unità di personale, nell'ambito dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia, di cui agli artt. 11 e 13, del D.L. 80/2021	S	C	19,7					19,7				19,7
16	10		Proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, nel limite di 1.600 unità di personale, nell'ambito dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia, di cui agli artt. 11 e 13, del D.L. 80/2021 - effetti riflessi	E	TC						9,6				9,6
16	10	a)	Riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, c. 96, della L. 190/2014	S	C	-1,9					-1,9				-1,9
16	10	b)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-17,9					-17,9				-17,9
Entrate						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	7,6	0,0	9,6	7,6
Spese						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	7,6	0,0	9,6	7,6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026.

Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'« Eurodac » per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualità della tutela dei diritti dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonché di risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la disciplina vigente, già prorogata in vista del raggiungimento degli obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la facoltà di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il termine di applicabilità delle disposizioni che ampliano le competenze dei medesimi uffici del giudice di pace;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale addetti e ai fini di una più efficiente riorganizzazione degli uffici;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di garantire il più rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza prevista dal medesimo comma 12-ter;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuità dei servizi di connettività

e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi;

Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai in considerazione della necessità di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell'esercizio della propria attività professionale;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) sopra menzionati;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva (UE) 2024/1346;

Ritenuta la necessità e urgenza di designare le autorità nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative attribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:

a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;

c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).

6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

- a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
- b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
- c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.

7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei

candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.

9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:

a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonché le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;

b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Mi-

nistro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.

17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato)

1. All'articolo 132 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari ido-

nei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia. ».

2. All'articolo 162-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia. ».

3. Per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-*bis*, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-*bis*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero. »;

b) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle

prestazioni medesime » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 01 » e le parole « senza ritardo » sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni. »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. »

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3.01.* Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

3.02. Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:

a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;

b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;

c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;

d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento. »;

f) dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria. »;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime ».

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede me-

dante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 3.

(Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027».

2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso è prorogato fino a tale data.

2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differi-

mento opera per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro. »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole « vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari » sono sostituite dalle seguenti: « vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche. »;

b) all'articolo 32, comma 3, le parole: « 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2027 ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo)

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole « tribunali ordinari » sono inserite le seguenti: « , i tribunali per i minorenni »;

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006. »;

c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente « Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali; »;

2) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

« f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 »;

3) la lettera g) è soppressa;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: « All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità. »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: « All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità. »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello ».

Articolo 7.

(Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022)

1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

« 12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza. »;

b) al comma 12-ter, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

Articolo 8.

(Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, è autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica è autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 9.

(Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio)

1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024

Articolo 10.

(Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (*Documenti forniti al richiedente*). — 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo è definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. La questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato. »;

b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: « da riportare nella domanda di protezione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « resa al momento della registrazione della domanda »;

c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti:

Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). — 1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire ef-

ficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:

a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;

b) è stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.

3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-*quater*.

4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.

5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.

6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

*Art. 5-*quater* (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). — 1.* L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-*ter*, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-*ter*. Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto

articolo 5-ter. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.

3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.

Art. 5-quinquies (*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*). — 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.

2. Il reclamo è dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente.

4. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.

6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso è dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.

7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.

8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5-*sexies* (*Rischio di fuga*). — 1. Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;

c) l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;

e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-*ter*, 13 commi 2-*ter*, 5, 13, 13-*bis* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelle previste dall'articolo 6-*quater*;

g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

m) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 5-*quater*, comma 3. »;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto

alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2 »;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola « disponibili » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, »;

2.2) la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *a-bis*) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; »;

2.3) alla lettera *d*) le parole « articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti « articolo 5-*sexies*. »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. » sono sostituite dalle seguenti: « la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. »;

4) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « 28 gennaio 2008, n. 25, » sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

5) al comma 5:

5.1) al primo periodo, dopo la parola: « motivazione » sono aggiunte le seguenti: « , precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater* »;

5.2) al quarto periodo, le parole: « comprese le » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione di quanto previsto sulle »;

5.3) all'ultimo periodo, le parole: « alla corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice » e le parole: « massimo di ulteriori sessanta giorni, per » sono sostituite dalle seguenti: « di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di »;

6) al comma 5-*bis*, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura. »;

7) al comma 8, le parole: « della corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « del giudice »;

e) all'articolo 6-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il richiedente può essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « qualora », sono inserite le seguenti: « non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, lettere c) o d), nonché qualora » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 6-*quater*, comma 2. »;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. »;

5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.

3-*ter*. Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale. »;

6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

7) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

8) la rubrica dell'articolo 6-*bis* è così modificata: « Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348 »;

f) dopo l'articolo 6-*ter*, è inserito il seguente:

« Art. 6-*quater* (*Misure alternative al trattenimento del richiedente*). —
1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;

b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 2;

c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;

d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.

3. Si applica l'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

g) all'articolo 22:

1) al comma 1, le parole: « Il permesso di soggiorno per richiesta asilo » sono sostituite dalle seguenti: « Il documento », dopo le parole: « di cui all'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « , comma 4 » e le parole: « sessanta giorni dalla presentazione della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni dalla formalizzazione della domanda »;

2) il comma 2 è abrogato.

Articolo 11.

(Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE)

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda è effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattamento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 26-ter. »;

2) al comma 3, le parole: « del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino » sono sostituite dalle seguenti: « della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è l'Unità AMMR »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

« 2-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o più sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro. »;

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 26. »;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7 (*Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda*). — 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio

dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6. »;

e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « All'atto della presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « Prima possibile e comunque entro la data della registrazione »;

2) le parole: « l'ufficio di polizia competente a riceverla » sono sostituite dalle seguenti: « l'ufficio di polizia competente alla registrazione »;

f) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 23-bis (*Ritiro implicito della domanda*). — 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.

2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis. »;

g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. »

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:

a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;

- b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
- c) dagli stranieri detenuti. »

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-*bis*. »;

4) al comma 3, le parole: « di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 »;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Presentazione della domanda di protezione internazionale »;

h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« Art. 26-*bis* (*Registrazione della domanda di protezione internazionale*). — 1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-*septies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.

2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.

3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 26-*ter* (*Formalizzazione della domanda di protezione internazionale*). — 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e

l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. »;

i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « secondo i criteri enumerati al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348 » e le parole: « ai sensi dell'articolo 28-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 »;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno. »;

l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. »;

3) alla rubrica, le parole: « Procedure accelerate » sono sostituite dalle seguenti: « Individuazione delle zone di frontiera e di transito »;

m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:

« Art. 28-bis.1 (*Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera*). — 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'ap-

plicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.

Art. 28-bis.2 (*Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera*). — 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.

2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità. ».

n) l'articolo 28-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 28-ter (*Domanda manifestamente infondata*). — 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento. »;

o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348; »;

p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:

« b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348. »;

2) al comma 4:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: « e » e dopo le parole: « b-ter) » aggiungere le seguenti: « e b-quater) »;

b) dopo le parole: « articoli 23, » aggiungere le parole: « 23-bis, »;

3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 28-bis.1 »;

b) le parole: « lettera *b-bis* » sono soppresse;

4) dopo il comma *4-bis*, è inserito il seguente:

« *4-ter*. Con la decisione di cui al comma *4-bis*, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreché non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma *2-septies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

q) all'articolo 35:

1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 33 » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « dall'articolo *35-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli *35-bis* e *35-ter* »;

3) al comma *2-bis*, il secondo periodo è soppresso;

r) all'articolo *35-bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: « dal presente articolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo *35-ter* »;

2) al comma 2, le parole: « dai commi *2-bis* e *2-ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma *2-bis* »;

3) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo *35-ter*, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera *a*), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento. »;

4) il comma *2-ter* è abrogato;

5) i commi 3, 4, *4-bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.

4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo *35-ter*, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la

parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.

4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

5. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma *4-bis*. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. »;

6) al comma 6, le parole: « o la sezione » sono soppresse;

7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma *2-bis* la decisione è adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma *4-bis* perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. »;

8) al comma 14, dopo le parole « di cui al presente articolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e all'articolo *35-ter* »;

9) al comma 17:

9.1) al primo periodo, le parole « dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, *29-bis* e 32, comma 1, lettera *b-bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera *a*), del regolamento (UE) 2024/1348 »;

9.2) al secondo periodo, dopo la parola « primo » sono inserite le seguenti: « e secondo »;

10) il comma *17-bis* è abrogato;

s) l'articolo *35-ter* è sostituito dal seguente:

« Art. *35-ter*(*Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera*). — *1.* Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera *a*), *ii*), del regolamento (UE) 2024/1348, è

ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.

2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-*bis*, comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.

3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.

4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.

7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 13.

8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6. ».

Articolo 12.

(Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148)

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:

a) le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;

b) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

« 1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter. »;

2) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole: « entrando nel territorio dello Stato » sono soppresse;

b) alla lettera *b-bis*), le parole: « all'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 »;

3) al comma 2-*ter*, primo periodo, le parole: « rientrare », sono sostituite dalle parole: « entrare o rientrare »;

4) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: « ingresso », sono sostituite dalle parole: « ingresso o reingresso »;

5) dopo il comma 2-*sexies* è inserito il seguente:

« 2-*septies*. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, sempreché sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento. »;

6) al comma 6, le parole: « dall'autorità di pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2. »;

b) all'articolo 10-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le ope-

razioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato. »;

2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « strutture analoghe » sono inserite le seguenti: « presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o » e dopo le parole: « di cui al medesimo comma » sono inserite le seguenti: « e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1. »;

3) al comma 2, le parole: « agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2. »;

4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione

al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-*quater*, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma *2-quinquies* si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.

2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma *2-quinquies* sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies*, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. »;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma *2-quinquies*, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e *1-bis* ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la

sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1. »;

6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqües*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate. »;

7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqües*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.

4-*ter*. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-*quinqües*, non sia stato possibile completare gli accer-

tamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14. »;

8) la rubrica è così sostituita: « Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 »;

c) dopo l'articolo 10-ter, è inserito il seguente:

« Art. 10-quater (*Convalida del fermo per accertamenti*). — 1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.

2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.

3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.

4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari apposi-

tamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.

6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.

8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo. »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 9-septies, le parole: « CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « UE 2018/1862 del 28 novembre 2018 », dopo le parole: « identificazione delle impronte » sono aggiunte le seguenti: « e delle immagini facciali », le parole: « il Sistema gestione accoglienza » sono sostituite dalle seguenti: « i sistemi informativi » e dopo le parole: « del medesimo Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « e del Ministero della giustizia. »;

2) dopo il comma 9-septies, è aggiunto il seguente:

« 9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal

successivo paragrafo 3, nonché per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento. »;

e) all'articolo 13, comma 4-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « il prefetto accerti » sono soppresse e dopo le parole: « , caso per caso, » sono aggiunte le seguenti: « è accertato »;

2) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di un indirizzo affidabile »;

3) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento »;

4) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-*ter*, 5, 13 e 13-*bis*, nonché degli articoli 10, 10-*ter* e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; »;

5) alla lettera *e)*, è soppresso il seguente segno di interpunzione « . » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; »;

6) dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti:

« *e-bis)* l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-*ter*;

e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-*bis* o 2-*quater*, dell'articolo 10-*ter*;

e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;

e-quinquies) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

e-septies) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;

e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;

e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione. »;

f) all'articolo 14, il comma 6 è abrogato;

g) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« Articolo 14.1 (*Ricorso per cassazione*). — 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.

2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.

3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.

4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.

6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.

7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile. ».

3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.

(Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013)

1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, è interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché, per le notizie relative ai minori, allo *status* dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia:

a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorità di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché, fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), punto 2, capoverso 1-*quinquies*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System – EES*) e 2018/1240,

istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):

1) le autorità designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;

2) le unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalità di accesso e consultazione, nonché, in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le modalità di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;

c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:

1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonché del relativo piano di sicurezza;

2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;

3) le procedure di registrazione e documentazione;

d) sono disciplinate le modalità tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera *b*).

4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al « sistema Eurodac » di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.

Articolo 14.

(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13)

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

« c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;

c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;

c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza; » e, alla lettera e-bis), le parole « n. 604/2013 » sono sostituite dalle seguenti « 2024/1351 »;

2) al comma 4, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga » sono sostituite dalle seguenti: « In deroga »;

3) il comma 4-bis è soppresso;

b) l'articolo 5-bis è abrogato.

Articolo 15.

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Articolo 16.

(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione)

1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera *e-bis*) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di pro-

cedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.

6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo.

7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile.

8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 17.

(Disposizioni transitorie e applicazione)

1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.

2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 7,20